

CXI.

TORNATA DEL 17 DICEMBRE 1896

Presidenza del Presidente FARINI.

Sommario. — *Sunto di petizioni* — Il presidente comunica i ringraziamenti del comune di Novara e delle famiglie dei compianti senatori Ricci e Di Pettinengo; propone che domani, in principio di seduta, si provveda ad alcune votazioni; avverte che per sostenere la discussione dei due progetti di legge sulle licenze per rilascio di beni immobili e per la tutela della difesa militare in tempo di pace, il senatore Guarneri, relatore, sarà surrogato rispettivamente dai senatori Lampertico e Rattazzi — Il guardasigilli presenta i seguenti disegni di legge: 1. Trattato di navigazione e commercio fra l'Italia e la Tunisia; 2. Convalidazione del regio decreto 27 settembre 1896 che mantiene in vigore lo statu quo doganale per le merci inviate in Tunisia; 3. Convalidazione del regio decreto in data 26 ottobre 1896 relativo al trattamento delle merci e delle navi tunisine nei porti italiani — Sono dichiarati urgenti e trasmessi alla Commissione permanente per l'esame dei trattati di commercio — Giura il nuovo senatore Sangalli — Senza discussione si approvano tutti gli articoli del progetto di legge: « Disposizioni relative ai matrimoni degli ufficiali del regio esercito » (n. 143 B) — Discutesi il progetto di legge: « Sulle licenze per rilascio di beni immobili » (n. 226) — Parlano i senatori Ferraris L., Gadda, Lampertico, ff. di relatore, ed il ministro guardasigilli — Il ministro dei lavori pubblici presenta il progetto di legge sulle « Tramvie a trazione meccanica e ferrovie economiche », che viene trasmesso all'Ufficio centrale che già lo esaminò altra volta — Si riprende la discussione del progetto di legge sulle licenze per rilascio di beni immobili e parlano nella discussione degli articoli i senatori Ferraris Luigi, Gadda, Righi, il ministro guardasigilli e i senatori Tajani e Lampertico, ff. di relatore — Il ministro di agricoltura e commercio presenta un progetto di legge, già approvato dall'altro ramo del Parlamento per la proroga del termine per il ritiro dalla circolazione dei buoni agrari — Chiedesi l'urgenza, che viene accordata, e trasmettesi il progetto agli Uffici — Il ministro della marina presenta il progetto di legge per modificazioni sullo stato degli ufficiali dei corpi della R. marina, già approvato dall'altro ramo del Parlamento, e spiega brevemente le ragioni che giustificano la domanda d'urgenza — Il Senato consente l'urgenza e ne delibera il rinvio agli Uffici — Si discute il progetto di legge: « Tutela della difesa militare in tempo di pace » (n. 221) — Parlano nella discussione generale i senatori Primerano e Mezzacapo, ai quali risponde il ministro guardasigilli — Chiudesi la discussione generale e prendono parte alla discussione degli articoli i senatori Di Sambuy, Finali, Rattazzi, Paternostro, Mezzacapo, Tajani e il ministro guardasigilli.

La seduta è aperta alle ore 15 e 25.

Sono presenti i ministri di grazia, giustizia e culti, della guerra, dei lavori pubblici e di agricoltura, industria e commercio.

Il senatore, segretario, COLONNA-AVELLA dà

lettura del processo verbale della seduta precedente, che viene approvato.

Sunto di petizioni.

PRESIDENTE. Si dà lettura delle petizioni giunte al Senato.

Il senatore, *segretario*, COLONNA-AVELLA legge:

« N. 52. — Atti prof. Augusto, regio ispettore scolastico a riposo, chiede al Senato d'essere riammesso in servizio e ripristinato nel posto precedentemente occupato.

« 53. — Vagoni Domenico di Giuseppe, ricorre al Senato per ottenere che venga, secondo i suoi desiderî, modificata una decisione del ministro della guerra che lo riguarda.

« 54. — Il Consiglio provinciale di Torino chiede al Senato che si mantengano inviolati i diritti a tutti i benefizi derivanti alle provincie a catasto accelerato dalla legge 1° marzo 1886 sulla perequazione fondiaria ».

Comunicazioni.

PRESIDENTE. È giunta alla Presidenza la seguente lettera:

« Rendendomi interprete dei sentimenti della rappresentanza comunale, mi onoro di porgere all' E. V. ed a codesto alto Consesso vivi ringraziamenti per la partecipazione presa al grave lutto della città di Novara per la morte del senatore Perazzi.

« Con particolare ossequio

« Firmato: *Il sindaco*
« FARA ».

Le signore Sofia De Amicis, vedova Ricci, ed Ernestina di Pettinengo ringraziano il Senato delle condoglianze fatte loro pervenire per la morte dei loro rispettivi congiunti.

Il signor senatore Guarneri, avendo dovuto allontanarsi per affari urgenti, prega il Senato di volerlo scusare, indicando nello stesso tempo i senatori Lampertico e Rattazzi per sostituirlo nella discussione dei due progetti di legge dei quali egli è relatore, e cioè quello « sulla licenza per rilascio di beni immobili » e l'altro per la « tutela della difesa militare in tempo di pace ».

Avverto il Senato che per la morte del senatore Pasella, e per le dimissioni del senatore Ellero sono vacanti due posti nella Commissione per le petizioni e quindi proporrei che domani in principio di seduta si votasse per sostituire questi due colleghi.

Così pure per le dimissioni presentate dal signor senatore Cencelli, accettate dal Senato, da segretario dell'ufficio di Presidenza, occorre provvedere alla sostituzione, quindi proporrei che domani in principio di seduta si votasse anche per la nomina d'un segretario dell'Ufficio di Presidenza.

Così resta stabilito.

Presentazione di progetti di legge.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il signor ministro guardasigilli.

COSTA, *ministro di grazia e giustizia*. A nome del ministro degli esteri, di concerto coi ministri delle finanze, della marina e di agricoltura, industria e commercio, ho l'onore di presentare al Senato il disegno di legge col quale si dà piena ed intera esecuzione alla « Convenzione di commercio e navigazione fra l'Italia e la Tunisia, del 28 settembre 1896 ».

Ho pure l'onore, in nome del ministro delle finanze, di presentare il progetto di legge per la « Convalidazione del R. decreto 27 settembre 1896, che mantiene in vigore lo *statu quo* doganale per le merci provenienti dalla Tunisia e per le merci italiane ivi destinate ».

Ho finalmente l'onore di presentare, a nome del ministro della marina, un progetto di legge col quale si converte in legge il R. decreto 26 ottobre 1896, che dichiara nulla essere innovato nel regime delle tasse marittime e nel trattamento delle navi tunisine nei porti italiani.

Chiedo che questi progetti di legge siano dichiarati di urgenza, e ne sia deferito l'esame alla Commissione permanente per i disegni di legge sui trattati di commercio e sulle tariffe doganali.

PRESIDENTE. Do atto al signor ministro della presentazione di questi tre progetti di legge.

Il signor ministro propone che questi progetti di legge siano deferiti all'esame della Commissione permanente per i disegni di legge sui trattati di commercio e sulle tariffe doganali.

Chi approva questa proposta è pregato di alzarsi.

(Approvato).

Il signor ministro ha chiesto inoltre che gli stessi progetti di legge siano dichiarati d'urgenza.

Se non sorgono obiezioni l'urgenza s'intende accordata.

Proclamazione ed immissione in ufficio di un nuovo senatore.

PRESIDENTE. Essendo presente nelle sale del Senato il prof. comm. Giacomo Sangalli i di cui titoli di ammissione il Senato ebbe a giudicar validi in una delle precedenti sedute,

prego i signori senatori Secondi e Majorana-Catalabiano di volerlo introdurre nell'aula.

(Il signor prof. comm. Sangalli viene introdotto nell'aula e presta giuramento secondo la formola consueta).

PRESIDENTE. Do atto al signor comm. prof. Giacomo Sangalli del prestato giuramento, lo proclamo senatore del Regno e lo immetto nell'esercizio delle sue funzioni.

Approvazione del progetto di legge: « Disposizioni relative ai matrimoni degli ufficiali del regio esercito » (n. 142-B).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del progetto di legge: « Disposizioni relative ai matrimoni degli ufficiali del regio esercito ».

Prego di dar lettura del progetto di legge.

Il senatore, *segretario*, COLONNA AVELLA legge: (V. Stampato N. 142-B).

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

Nessuno chiedendo di parlare, e non essendovi oratori iscritti, la discussione generale è chiusa.

Passeremo alla discussione degli articoli che rileggo:

Art. 1.

Gli ufficiali del regio esercito in servizio attivo permanente, in disponibilità od in aspettativa, non possono contrarre matrimonio senza avere prima ottenuto il regio assentimento.

Le ragioni per le quali il regio assentimento fosse negato sono insindacabili.

(Approvato).

Art. 2.

Non può ottenere il regio assentimento l'ufficiale, che non abbia provato di possedere un reddito annuo di lire quattromila, cumulativamente fra lo stipendio lordo del proprio grado, computati i sessenni, ed una rendita lorda assicurata con vincolo ipotecario a favore della futura sposa e della prole nascitura sul debito pubblico consolidato o sopra beni stabili, ovvero assicurata su titoli guarentiti dallo Stato.

Il reddito annuo, di cui alla prima parte di questo articolo, è ridotto a lire tremila per gli ufficiali che abbiano compiuto il quarantesimo anno di età e per gli ufficiali dei reali carabinieri di qualunque età, provenienti dai sottufficiali della stessa arma.

(Approvato).

Art. 3.

La dote della futura sposa può tener luogo della rendita, quando nel contratto nuziale sia costituita nella misura e pel fine voluto nell'articolo precedente.

(Approvato).

Art. 4.

Durante il matrimonio, il diritto di riscuotere le annualità della rendita appartiene all'ufficiale.

Nel caso di separazione dei coniugi, si applicano le disposizioni del Codice civile.

(Approvato).

Art. 5.

La rendita ancorchè sia costituita con la dote della futura sposa, non può essere alienata, nè in tutto nè in parte, nonostante il disposto degli articoli 1404, 1405 del Codice civile, e le annualità non possono cedere nè pignorarsi se non per causa di alimenti dovuti per legge, e soltanto nella misura di un terzo.

(Approvato).

Art. 6.

La rendita diviene liberamente disponibile:

a) quando lo stipendio lordo dell'ufficiale, computati i sessenni, raggiunga le lire quattromila ovvero tremila secondo i casi rispettivamente preveduti nell'art. 2;

b) quando l'ufficiale cessi definitivamente dal servizio attivo permanente;

c) quando il matrimonio sia sciolto per la morte dell'ufficiale;

d) quando il matrimonio sia sciolto per la morte della moglie, senza discendenti superstiti maschi in età minore, o femmine in età minore non maritate.

(Approvato).

Art. 7.

La idoneità e la validità della costituzione della rendita, di cui agli articoli 2 e 3, sono dichiarate dal Tribunale supremo di guerra e marina sopra ricorso dell'ufficiale sentito l'avvocato generale militare.

Lo stesso Tribunale è competente a conoscere della sostituzione di altra garanzia a quella primitiva e a dichiarare la libera disponibilità della rendita a norma dell'art. 6.

Per ogni altro provvedimento sono competenti i tribunali ordinari.

(Approvato).

Art. 8.

L'ufficiale che contrae matrimonio senza avere avuto il regio assentimento, come è stabilito negli articoli 1 e 2, sarà revocato dall'impiego.

a termini della legge sullo stato degli ufficiali del 25 maggio 1852.

In questo caso la revocazione avrà luogo senza il parere di un Consiglio di disciplina, ma in seguito a dichiarazione del Tribunale supremo di guerra e marina, la quale affermi che il matrimonio fu contratto in contravvenzione alla presente legge.

Nel caso d'imminente pericolo di vita, se l'ufficiale ha prole naturale vivente che intende legittimare, può contrarre matrimonio senza avere ottenuto il regio assentimento, salvo i casi d'impedimenti contemplati dal Codice civile.

Se però il coniuge giudicato *in extremis* sopravvivesse, o muoia la moglie lasciando superstiti maschi in età minore, o femmine in età minore non maritate; l'ufficiale dovrà nel termine di un anno dalla celebrazione del matrimonio adempiere alle prescrizioni degli articoli 1 e 2, trascorso il qual tempo incorrerà nella revocazione dell'impiego siccome è prescritto dai due comma precedenti.

(Approvato).

Art. 9.

Sopra ricorso degli interessati le disposizioni dell'art. 6 si applicano alle rendite costituite in occasione dei matrimoni contratti sotto l'impero delle leggi precedenti.

(Approvato).

Art. 10.

Un decreto reale determinerà le norme da seguirsi per la esecuzione della presente legge.

(Approvato).

Art. 11.

Per quanto concerne il regio esercito, la legge 31 luglio 1871, n. 393, relativa ai matrimoni degli ufficiali è abrogata.

(Approvato).

Questo disegno di legge si voterà domani a scrutinio segreto.

Discussione del progetto di legge: « Sulle licenze per rilascio di beni immobili » (N. 226).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del progetto di legge: « Sulle licenze per rilascio di beni immobili ».

Essendo questo progetto di legge di iniziativa della Camera dei deputati, prego il signor ministro guardasigilli a dichiarare se accetta che la discussione si apra sul progetto dell'Ufficio centrale.

COSTA, *ministro di grazia e giustizia*. Accetto.

PRESIDENTE. Prego dar lettura del progetto di legge dell'Ufficio centrale.

Il senatore, *segretario*, COLONNA-AVELLA legge: (V. Stampato N. 226-A).

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

Senatore FERRARIS L. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore FERRARIS L. Comincio subito dal dichiarare che il progetto quale viene proposto dal nostro Ufficio centrale deve essere accettato, perchè risolve quelle obiezioni di forma e di sostanza che si sarebbero potute opporre al progetto, quale era stato deliberato dall'altro ramo del Parlamento.

Pur tuttavia mi sia permessa qualche osservazione la quale, mentre si riattacca a quelle che sarebbero state eccezioni al progetto che viene dalla Camera dei deputati, tuttavia è ancora applicabile in parte, al progetto quale è stato emendato.

In primo luogo, ogni qualvolta si tratta di aggiungere, o di modificare alcune parti dei nostri Codici, massime del Codice civile, bisogna procedere sempre con ponderazione e temperanza; non perchè i Codici nostri non siano suscettibili di perfezionamento, e che l'evoluzione che si estende anche alle materie che sono regolate dai Codici non possa portare alla necessità di qualche innovazione. Tuttavia ripeto, a queste innovazioni non bisogna accostarsi che in caso di assoluta necessità, e soprattutto badare che le innovazioni siano coordinate con tutte le altre disposizioni dei Codici vigenti.

Ora il progetto quale venne emendato, ha in parte soddisfatto a quelle ragioni di moderazione e di riserbo con cui si deve procedere, ma in parte lascia anche delle lacune che io mi permetterò di segnalare anche nella discussione degli articoli.

AmMESSO adunque il principio che qualche cosa debbasi fare, viene in campo una duplice osservazione. Anzitutto la necessità o la grande convenienza che non rimanga, per quanto sia possibile sospeso tutto ciò che riguarda alla coltura dei beni, ed anche alla occupazione degli edifizii, perchè sebbene l'articolo che credo sia il 1591 del Codice civile dica e prescriva non

occorrere licenza allorquando la locazione è a tempo determinato, tuttavia importa in certe circostanze che, venuto il giorno in cui cessa la locazione, o la mezzadria, debba essere assicurato che possa provvedersi alla coltivazione dei beni, e debba anche o continuarsi o sgombrarsi dall'occupazione del locale.

Quindi vi è qualche cosa a fare; giacchè la licenza si opera bensì virtualmente e in diritto astratto, non opera praticamente in fatto, inquantochè vi possono essere opposizioni o giuridiche o materiali dell'una o dell'altra parte circa la cessazione della locazione o della mezzadria.

La seconda obiezione è questa :

Se è utile e conveniente che il locatore od il proprietario sia assicurato di poter rientrare nel possesso ad abbandonare la tenuta del fondo o della casa allo spirare della locazione, o della mezzadria, si deve pur anche pensare al caso in cui il conduttore o il mezzadro si trovi in tali condizioni di opporsi allo sgombramento che gli venga imposto.

Già fu osservato, per parte di coloro i quali sono soprattutto solleciti degli interessi delle classi meno abbienti, che questa legge sostanzialmente tutela i diritti del proprietario, sia esso locatore, o concedente mezzadria, ma non difende nè gl'interessi, nè le ragioni del conduttore o del mezzaiuolo; tanto più, dicono coloro i quali hanno siffatta opinione, che si deve pensare alla tutela dei mezzaiuoli quali si trovano ordinariamente e per lo più in condizioni da non poter sostenere nè le loro ragioni, nè sottostare a quelle spese che sono necessarie per farle valere. Quindi per considerazioni generali, per lo meno il dubbio se le prescrizioni che si propongono in favore, ed in vantaggio dei locatori e dei proprietari, non si debbano estendere per equità anche a coloro che abbiano dei diritti o come conduttore, o come affittuarii e soprattutto come mezzaiuoli, le colonie. Questa osservazione la faccio affinchè l'Ufficio centrale esponga, se crederà, in questo proposito la sua opinione.

Ho dichiarato che, a mio avviso, questo progetto non soddisfa nemmeno a quello scopo d'utilità che si propone; giacchè si fanno delle distinzioni talora in diritto assoluto, qualche volta per utilità o vantaggio degli uni, o degli altri, con giustizia determinata.

Senatore GADDA. Domando la parola.

Senatore FERRARIS L.... Ora che non siasi provveduto alla risoluzione definitiva delle questioni alle quali ho accennato parmi troppo grave lacuna.

Secondo me, allargando il concetto informatore di questo disegno di legge si dovrebbe ammettere che le ragioni dei conduttori e dei locatari possano essere discusse, conservare quindi il diritto a tutte le parti di chiedere la risoluzione delle questioni da esse sollevate, senza distinzione, e così tanto per i proprietari, come per gli affittuari, e pei mezzadri, e pei coloni, e provvedere nello stesso tempo, senza che sia necessario il percorrere tutti i gradi delle giurisdizioni come nelle leggi generali.

Certe volte per esempio un mezzaiuolo potrebbe avere delle ragioni per le quali egli non si crede obbligato a sgombrare immediatamente il fondo, epperchè ha bisogno di garantire i diritti che gli possono competere; ne abbiamo un esempio portato dallo stesso Codice civile all'art. 698. Ogni qual volta vi sia ragione di temere che un fatto si compia in modo da recar pregiudizio al suo diritto si adisce il giudice locale, il quale, presa sommaria cognizione del fatto, secondo che veda che le ragioni e l'eccezioni siano piuttosto dell'una che dell'altra parte, deve prescrivere quelle cautele che siano necessarie a conservare intatti ed integri i diritti della parte che deve intanto subire che il fatto per essa denunciato si compia. Questo mi sarebbe sembrato, e mi sembra ancora, un rimedio opportuno, perchè la legge all'art. 698 provvede appunto perchè le ragioni siano in certo modo deliberate, e, secondo l'apparenza del maggior fondamento delle ragioni o delle eccezioni, si provveda affinchè la condizione di coloro che controvertono sia illesa ed integra. Tuttavia, sebbene sia meno alieno dalla modificazione del Codice civile presente, si tratterebbe di estendere ad altri casi analoghi, un rimedio previsto dallo stesso Codice, giacchè non parve all'Ufficio centrale di poterlo adottare, non ne farò, o almeno non ho, per ora, in animo di fare una proposta. Intanto, avverto che, lungi dal provvedere a questo procedimento sommario, il quale conserva integre le rispettive ragioni e le garantisce per la loro decisione definitiva; si accenna e si dichiara nell'ultimo

alinea dell'art. 4, che allorquando vi siano controversie, queste siano definite secondo il diritto comune tanto pel procedimento, come per la competenza.

Ma, almeno si dovrebbe, dato atto delle eccezioni, rimettere le parti, o davanti al pretore, se la domanda è in una certa misura, quindi al tribunale in via d'appello, ed alla Corte di cassazione in definitiva. Si sarebbe invece, col proposto sistema di successive discussioni davanti ai tribunali, che costituiscono una piaga — non mi soccorre in questo momento altra parola — del nostro ordinamento giudiziario per le spese gravissime a cui coloro i quali vogliono far valere la loro ragione sono condannati.

Però nella maggior parte dei casi le controversie che dipenderebbero o dallo sgombero o dal rifiuto dello sgombero sono inferiori, sempre sproporzionate alle spese che occorrono per la loro decisione definitiva.

Il legislatore quando vuole entrare in queste specialità e pretende provvedere ad un inconveniente, verificato o che possa verificarsi, deve, nel suo precetto tenere una misura che si adatti a tutte le circostanze le quali esigano gli stessi provvedimenti.

Come facilmente possono rilevare i miei colleghi, io accenno ad una riforma, la quale, prendendo occasione da questo che è un procedimento più o meno opportunamente coordinato, si venga ad applicare lo stesso principio, la stessa cautela, la stessa protezione ad altri casi che sono simili, e che richiamino provvedimenti analoghi.

E perchè non si vada assolutamente nel vago, accennerò, che eguali considerazioni concorrono pel caso in cui vi sia un usufrutto a tempo determinato, un uso, che è un'altra modificazione di usufrutto, come del pari nelle locazioni, nelle concessioni a mezzadria, a colonia; casi questi in cui occorrerebbero le stesse ragioni di convenienza.

Imperocchè se l'usufrutto o l'uso è a tempo determinato, nelle locazioni o colonie, che sempre lo sono, bisogna pur sapere a chi e come spetti il diritto di ottenere o di opporsi contro lo sgombero immediato, oppure di perdurare ancora nella occupazione.

Ma vi è qualche cosa di più, e forse esagero nel mio concetto, bisognerebbe pur anche, e con eguale anzi maggior ragione esaminare, giacchè

viene in campo l'opportunità, di disporre intorno alle locazioni ed alle mezzadrie, il già ricordato art. 1615 del Codice civile dichiara i casi nei quali il conduttore dei fondi rustici (mi occupo specialmente di questa parte della legislazione), debba o possa essere assoggettato allo scioglimento del contratto. L'art. 1652 dispone per la possibilità dello scioglimento della mezzadria, e ne prevede i motivi.

In tutti questi casi, come in altri analoghi nella stessa materia, la legge dice che si può fare sciogliere il contratto. Questo vuol dire percorrere tutta la serie delle giurisdizioni che, più o meno provvidamente, sono stabilite per definire le controversie dei diritti privati — Tribunali, Corti d'appello e Corte di cassazione, quando non piaccia alla Corte di cassazione di cassare per alcuna delle eccezioni, per esempio: o di forma o di insufficienti motivazioni rimandare ad altra Corte d'appello, e così via discorrendo.

Quando invece si provvedesse a termine di quel benedetto art. 698, potrebbe intanto non lasciarsi che continui, a danno dell'interesse generale e dell'interesse speciale, e massime degli stessi proprietari, far mancare il prodotto che sarebbe stato possibile di ricavare dalla coltivazione dei beni e tanto più nel masserizio.

Ora che cosa avviene?

Uno ha bensì il diritto di fare sciogliere il contratto, ma finchè la discussione si agita avanti ai tribunali, nei diversi gradi di giurisdizione, quale sarà lo stato dei beni, quali possono essere le conseguenze o del mezzadro, il qual ha abbandonato ed incapace non può provvedere alla coltura dei beni, o del proprietario, il quale, colle stesse conseguenze abbia diritto ad insistere e liberarsi dall'infedele od incapace affittuario o mezzaiuolo, non è necessario che io lo dica.

Queste considerazioni generali che ho creduto di esporre, in parte si riferiscono al progetto, in parte al desiderio e al bisogno di ampliare il progetto medesimo o di estenderne l'applicazione. Ma, ripeto, io non intendo trascinare il Senato in una discussione così larga come quella che ho creduto di tratteggiare, come non vorrei che per troppe cautele ne venisse qualche pregiudizio di ritardo.

Domando venia al Senato se mi sono permesso d'intrattenerlo su queste considerazioni gene-

rali, e consentendolo la benignità dei miei colleghi, seguendo le traccia dell'Ufficio centrale, mi occorrerà, forse, di fare qualche proposta su alcuno degli articoli.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il signor senatore Gadda.

Senatore GADDA. Ho domandato la parola perchè vorrei far rilevare all'egregio collega, il senatore Ferraris, che egli forse andava al di là dello scopo di questa legge, e mi sembra che le sue osservazioni forse sarebbero state più opportune, se si riferissero ad una legge di maggiore estensione, ma le ultime sue frasi hanno per così dire corretto il suo discorso, perchè riconobbe che nella presente discussione non è opportuno allargare di molto la tesi.

Lo scopo di questo progetto è evidente ed è molto limitato, limitato alla tutela della proprietà, mentre il collega Ferraris accennava ai diritti dei conduttori, ai provvedimenti per la coltivazione dei fondi.

Noi ora vogliamo semplicemente rendere possibile al proprietario del fondo quando ha avuto la disgrazia di cadere in un cattivo conduttore, il liberarsene per via legale non a suo capriccio, bensì quando scade l'investitura, quando si verificano le condizioni per ultimare il contratto.

Se ultimato il contratto il conduttore continua ad occupare arbitrariamente lo stabile e con eccezioni ed opposizioni protrae l'occupazione ed impedisce al proprietario di rientrare al possesso della cosa sua, onde ne avrebbe danno ingiusto e grave; in tali casi è necessaria una procedura sollecita che risponda a giustizia. L'impedimento che si vuol togliere, oltre che sulla questione speciale, riverbera in genere a danno della coltivazione dei fondi, giacchè è un vero ostacolo alla coltivazione del terreno contrastato.

In questo caso la legge, che noi vi proponiamo di approvare, vuole che, fatta la diffida al conduttore, che si oppone a rilasciare il fondo, con tutta regolarità per mezzo del giudice competente, questi dà immediatamente l'esecutorietà all'ordine di sfratto. Si tratta proprio di un giudizio di abbreviazione di procedura, perchè non s'incorra nel pericolo di pagare tasse di sentenze od altro. Quindi, ripeto, lo scopo di questa legge è di rendere possibile l'esercizio della proprietà.

Sono lieto che il nostro collega onor. Ferraris,

mentre ha voluto portare la questione in un campo più vasto ed elevato, ha però concluso accettando la legge, ed io confido che anche il Senato vorrà accettarla.

Mi dispiace che l'onorevole relatore abbia dovuto assentarsi, perchè egli avrebbe saputo difendere con maggior dottrina ed autorità la legge; ma la proposta è tanto evidente ed opportuna che mi pare si raccomanda proprio da se.

Senatore FERRARIS L. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore FERRARIS L. Avrei desiderato che il progetto di legge fosse stato più ampio anche fermandosi nei limiti con esso segnati. Ma l'onorevole rappresentante dell'Ufficio centrale non ha risposto a quello che io ho creduto che fosse parte sostanziale e massima dell'art. 1; vale a dire egli ha candidamente confessato che questa è una legge fatta unicamente a beneficio dei proprietari. Ma il legislatore deve pensare a tutti i contraenti...

Senatore LAMPERTICO. Domanda la parola.

Senatore FERRARIS L. Io non voglio fare ora delle esortazioni più estese di quello che sia l'animo mio, ma io legislatore sento che devo occuparmi tanto del proprietario, come del conduttore e del mezzaiuolo. Si pensa unicamente ai proprietari che potrebbero correre il pericolo di aver incolti e non occupati regolarmente i loro stabili; così non si pensa al conduttore, al mezzaiuolo il quale viene messo fuori dalla cosa massaggiata o locata nella stagione in cui non può trovare occupazione od altro quartiere.

Io non sono tenero più per gli uni, che per gli altri, ma quando si provvede per gli uni, credo si debba provvedere anche per gli altri.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Lampertico.

Senatore LAMPERTICO, *ff. di relatore*. Io mi trovo nelle stesse condizioni in cui si trova il collega Gadda, di dover parlare su questo disegno di legge senza essermi occupato di essa, se non come uno di coloro che appartengono all'Ufficio centrale.

Siamo ancora in termini di discussione generale ed io non uscirò dai termini di questa.

Mi preme significare chiaramente al Senato e qual è il concetto del disegno di legge come è pervenuto dalla Camera dei deputati e quali sono i criteri i quali hanno guidato l'Ufficio centrale nel prenderlo in esame.

Quanto al primo punto già il collega Gadda ha detto che infine si tratta d'introdurre una procedura più semplice per quello che in qualche parte d'Italia si dice rilascio di beni immobili, in altre parte d'Italia congedo, ed in altre, disdetta di finita locazione.

Non si tratta di fare qualche cosa di veramente nuovo nè io sarei facilmente disposto a introdurre nella legislazione dei provvedimenti i quali non siano raccomandati dall'esperienza.

In alcune parti d'Italia adunque vi sono state per lunghissimi anni delle procedure che avevano il fine che si propone ora la legge che ci sta dinanzi, le quali raggiungevano il loro fine molto più sollecitamente di quello che si raggiunga con la procedura vigente.

Ed in vero coloro che nella Camera dei deputati hanno iniziato questo disegno di legge io credo che siano stati animati principalmente dall'esperienza di tali procedure, e dal confronto con quella da cui vennero sostituite.

Il vostro Ufficio centrale, dunque, non poteva non accogliere l'idea che informa questo disegno di legge.

Però, prima di tutto, doveva guardarsi dal cogliere questa occasione per allargare la discussione in un campo molto più vasto di quello che veramente importi l'esame del disegno di legge come ci viene proposto.

Doveva inoltre evitare quelle censure che anche negli Uffici del Senato si sono fatte al disegno di legge come ci è pervenuto dalla Camera dei deputati e che certamente hanno buon fondamento.

La principale di queste opposizioni si era questa: che venivano date troppe attribuzioni al cancelliere devolvendo ad esso quelle facoltà le quali non possono ragionevolmente attribuirsi se non ad un magistrato.

Il disegno di legge, così come viene proposto dall'Ufficio centrale, toglie questa esorbitanza di attribuzioni del cancelliere devolvendole a chi veramente spettano.

Essendo in discussione generale, non mi soffermo a qualche altra modificazione introdotta negli articoli.

Questa è la modificazione sostanziale introdotta nel testo del disegno di legge quale ci era pervenuto dalla Camera dei deputati.

Il senatore Ferraris, fin dal suo primo discorso, ha mostrato di apprezzare il modo, con

cui si è condotto l'Ufficio centrale, col lodarne la moderazione.

Ha bensì fatto alcune osservazioni le quali sorgono da questo progetto di legge e si risolvono nel desiderio di più ampie riforme nella legislazione. Però l'onorevole Ferraris, con quella prudenza legislativa che gli è propria, si è ben guardato dal farne formale proposta al Senato e soprattutto dal formarne incaglio all'adozione del presente progetto di legge.

Tuttavia il senatore Ferraris entrando nel merito di questo disegno di legge lo trova in qualche parte insufficiente, e quindi si augura che possa anche essere modificato dal Senato in maniera da soddisfare i bisogni più immediati che si connettono con l'oggetto vero e proprio del progetto di legge.

La principale opposizione, osservazione dirò meglio, come mi suggerisce anche la perfetta cortesia con cui l'onorevole Ferraris ha fatto l'esame della legge, la principale osservazione dunque si è che non si sia provveduto del pari ai diritti pur legittimi del conduttore. Però io su questo vorrei richiamare l'attenzione del Senato a uno degli articoli della legge, che appunto cerca di provvedere che al conduttore non ne venga danno indebito. Nell'art. 4 si è appunto provveduto a lasciar aperto l'adito a tutte quelle opposizioni che possono essere fatte dal conduttore. Io non voglio con questo precludere l'adito a quelle proposte particolari che potessero essere formulate in emendamento a questo progetto di legge. Ho soltanto voluto chiarire al Senato qual sia veramente l'intendimento del progetto di legge, e in qual limite si sia contenuto l'Ufficio centrale, ben augurando altre e più ampie riforme nella legislazione si possano quando che sia introdurre.

Spero che il Senato vorrà approvare questo progetto di legge, che iniziato dall'altra Camera, ha per sé l'esperienza di una buona parte d'Italia, e modificato così come venne dall'Ufficio centrale, sembra non avere più quelle difficoltà che da principio parevano opporsi alla sua adozione.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'on. senatore Gadda.

Senatore GADDA. Io mi riporto a quello che ha detto il mio collega il senatore Lampertico.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il signor ministro guardasigilli.

COSTA, *ministro di grazia e giustizia*. Unicamente perchè il Senato conosca l'opinione del Governo intorno a questo progetto di legge, io esporrò quale apprezzamento faccia delle osservazioni svolte dall'onor. senatore Ferraris.

Se non ho mal compreso, l'onor. senatore Ferraris coordina le sue osservazioni a quattro concetti diversi. Il primo mi par questo:

Questa legge, egli ha detto, muove dal presupposto che vi siano sempre termini fissi certi in qualunque specie di locazione di beni immobili. Ora, siccome secondo il Codice civile, vi sono casi in cui questa certezza di termini non c'è, così è chiaro, osserva l'onor. Ferraris, che la legge rimane incompleta.

Riconosco anch'io che questa legge trova applicazione esclusivamente nei casi in cui il locatore creda di poter affermare l'esistenza di un termine certo e fisso, secondo la legge, secondo il contratto o secondo la consuetudine. Se sorgesse invece contestazione intorno al termine, è certo che questa legge non potrebbe essere applicata.

Con la seconda osservazione l'onor. senatore Ferraris obietta che questa legge neppure raggiunge lo scopo che si prefigge, perchè lascia aperta la via a litigi nelle forme del diritto comune.

Anche questo è vero, e risulta chiaramente dall'ultimo capoverso dell'art. 4.

Certo si sarebbe potuto immaginare un procedimento speciale per portare a più sollecita definizione le vertenze provocate dalle eccezioni del conduttore: ma qui appunto sorsero gli scrupoli, perchè e chi prese l'iniziativa del disegno di legge e lo stesso Ufficio centrale del Senato, nel proporre l'approvazione, sentirono la somma convenienza di allontanarsi il meno che fosse possibile dalle norme del diritto comune. L'Ufficio centrale accettò quindi il progetto in quanto riusciva di utile espediente per togliere di mezzo una quantità di questioni, le quali in realtà non hanno che la parvenza di questioni; ma ha voluto rimettersene espressamente al diritto comune quando avesse ad insorgere una vera questione. Ed io credo che abbia fatto bene, osservando però che lo stesso Codice di procedura civile regola in modo speciale l'esercizio delle azioni di sfratto per locazione finita.

La terza osservazione del nostro collega Ferraris è questa: voi pensate, egli disse, a tutelare i diritti del locatore, non pensate alla tutela dei diritti del conduttore. Intendiamoci: i diritti del conduttore, che si debbono esplicitare in un'opposizione alle pretese del locatore, sono pienamente garantiti dal disegno di legge, posto che la competenza del giudizio sulla detta opposizione rimane regolata dal Codice di procedura civile.

Il disegno di legge mira semplicemente a mettere il proprietario nella condizione di poter disporre dei propri immobili in quel giorno in cui la locazione è veramente finita.

Ora tutto questo non si può rovesciare dal punto di vista dell'interesse del conduttore, perchè il conduttore, come tale, trovasi già in possesso degli immobili locati e può abbandonarli se vuole, o rimanervi se meglio gli piaccia.

La quarta osservazione fatta dall'onor. Ferraris implica, più che altro, l'espressione d'un desiderio, d'un ideale. Vi sono ben altri casi, egli ha detto, nei rapporti del diritto civile, nei quali il diritto di poter disporre a tempo fisso dei propri immobili pur dovrebbe essere efficacemente tutelato. E l'onor. senatore Ferraris ha citato l'usufrutto e l'uso. Ora, è bensì vero che vi ha una qualche analogia fra i casi citati dall'onor. Ferraris e quello della disdetta, della licenza per finita locazione; ma non è meno vero che si è mantenuto il progetto in questi limiti modesti, appunto per non accrescere quelle opposizioni che avrebbero potuto trarre alimento da estese modificazioni al diritto comune.

Ma l'onor. Ferraris, da esperto giureconsulto quale è, ha suggerito anche un metodo tutto speciale per raggiungere, e nel caso previsto da questa legge e negli altri casi da lui accennati, il fine di poter disporre a tempo debito dei propri immobili, ed ha incardinato questo suo metodo nell'art. 698 del Codice civile che concerne la denuncia di nuova opera o di danno temuto.

Orbene, io comprendo che intorno a quella disposizione si possa coordinare anche un procedimento diretto ad assicurare la disponibilità dei propri immobili, ma non vi sarebbe mai identità, bensì, tutt'al più, analogia tra caso e caso; perchè, nell'art. 698 del Codice civile si tratta di un rapporto reale, mentre qui si

tratterebbe del rapporto personale tra locatore e conduttore.

Ad ogni modo, l'onorevole Ferraris non ha fatto un'opposizione sostanziale, ma si è riservato di proporre degli emendamenti. E noi li esamineremo con quel rispetto che si deve alle proposte di tanto giureconsulto.

PRESIDENTE. Se nessun altro domanda di parlare dichiaro chiusa la discussione generale.

Presentazione di un progetto di legge.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il ministro dei lavori pubblici.

PRINETTI, *ministro dei lavori pubblici*. Ho l'onore di presentare al Senato il disegno di legge sulle « Tramvie a trazione meccanica e ferrovie economiche », approvato dalla Camera dei deputati con alcune modificazioni.

Chiederei al Senato che questo progetto fosse rimandato allo stesso Ufficio centrale che lo ha già esaminato altra volta.

PRESIDENTE. Do atto all'onorevole ministro dei lavori pubblici della presentazione di questo progetto di legge.

Il signor ministro prega il Senato di voler trasmettere il progetto di legge allo stesso Ufficio centrale che già ebbe occasione di esaminarlo nella decorsa estate.

Chi approva questa proposta è pregato di alzarsi.

(Approvato).

Ripresa della discussione del progetto di legge « Sulle licenze per rilascio di beni immobili » (N. 226-A).

PRESIDENTE. Ora procederemo alla discussione degli articoli del progetto di legge « Sulle licenze per rilascio di beni immobili ».

Rileggo l'art. 1.

Art. 1.

Nel termine stabilito dalla legge, dalla consuetudine locale, o dal contratto il locatore potrà far notificare al conduttore, mezzaiuolo, mezzadro, massaro, o colono di beni immobili la licenza per finita locazione, contenente la citazione per la convalidazione della detta licenza.

Qualora si tratti di pigione o di fitto, non eccedenti lire trecento per tutta la durata della locazione, la competenza sarà del conciliatore; in ogni altro caso del pretore.

Senatore FERRARIS L. Domando la parlare.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore FERRARIS L. Ho esposto le ragioni per le quali questo progetto di legge ed il principio che lo informa andrebbero maggiormente estesi; non ho fatto proposta, e non la faccio perchè non è nell'occasione di una legge speciale che si può estendere il principio che vi sta a base in modo d'ampliarsi troppo e di dover ritoccare diverse altre disposizioni.

Però mi sono riservato di parlare nella discussione degli articoli, e vengo all'art. 1.

In questo articolo trovo anzitutto che non solo non si provvede, ma anzi non si vuole provvedere nell'interesse del conduttore, mezzaiuolo o colono.

L'egregio mio collega Gadda e l'onorevole ministro di grazia e giustizia ha dichiarato, aderendo alle sue idee, che effettivamente si tratta unicamente, esclusivamente di difendere, di garantire i diritti dei proprietari.

Ora questo prova perchè riconosca o creda di riconoscere nel disegno proposto, dei limiti troppo ristretti, anzi ingiusti per disparità di trattamento.

L'onorevole senatore Lampertico testè vi accennava come in alcune parti del Regno vigevano anticamente leggi le quali avevano prodotto buoni effetti. Non conosco queste leggi; ma una delle due, se quella legge che imperava in quelle parti dell'attuale Regno d'Italia è informata agli stessi principi del disegno attuale, o ad altri, che più o meno vi rispondessero.

In qualunque caso se, come è possibile, fosse una disposizione imperfetta, o cattiva, il Parlamento o non vi potrebbe aderire, o la correggerebbe, o la compirebbe. Comunque non dall'esempio di ciò che abbia potuto prevalere un tempo in alcune parti d'Italia; ma dalla bontà dell'esempio medesimo si dovrebbe partire nella discussione.

Ora quello che riconosco, anzi tutto, è il trattamento ineguale ed ingiusto che si fa in favore del proprietario o del concedente il masserizio, contro, e a danno dell'affittuario, del mezzaiuolo, del colono.

Io non posso come legislatore adattarmi a considerare ed a vedere trattati con tanta diversità la condizione di due che sono contraenti e trattare gli uni meglio degli altri. Ma mi si dice: è perchè soprattutto i beni rustici non rimangano incolti. Ma come! se voi medesimi nell'art. 4, come ho già accennato, voi rimandate alla discussione futura che si faccia avanti ai tribunali competenti; dunque non provvedete nemmeno, e lo discuteremo nell'art. 4, nello scopo dichiarato di volere proteggere e difendere la proprietà. Io ho e debbo avere interesse e tenerezza per questo proprietario, massime di beni rustici, anzi non mi sono dissimulati gl'inconvenienti che ne possono avvenire tanto al proprietario, come al colono, vi ho indicato come vi si potrebbe provvedere, con adottare il procedimento stabilito nell'art. 698, ma, ripeto, come legislatore credo che quando si tratta di contratti, si debba in pari modo provvedere a tutte le parti contraenti. Quindi trovo assolutamente ingiusto, indipendentemente da quella tenerezza che si può avere per le classi che si dicono meno abbienti, trovo ingiusto di creare posizioni privilegiate al proprietario, e una posizione inferiore, insostenibile per carico, ed a detrimento dei conduttori.

L'Ufficio centrale non l'accetterà, forse non l'accetterà nemmeno il Senato, ma per essere coerente alle dichiarazioni che ho fatte, sono in obbligo di proporlo.

Se mi permette l'onorevole presidente, leggerò io stesso questo emendamento che dovrebbe, come già dissi, sostituirsi all'art. 1:

« Nel termine stabilito dalla legge, dalla consuetudine locale o dal contratto, il locatore, il conduttore, il mezzaiuolo, mezzadro o colono di beni immobili potranno, rispettivamente, far notificare e dichiarare che intendono di mantenere o contraddire la licenza, mediante citazione avanti il pretore del luogo ove sono fittati gl'immobili o la maggior parte di essi ».

L'ultima parte del mio emendamento tende ad evitare (V. l'art. 93 del Cod. di proc. civ.) le questioni di competenza anche nel sistema dell'Ufficio centrale, quando i beni sono passati in diverse giurisdizioni ed a semplificare la procedura.

Senatore GADDA. Domando la parola.

PRESIDENTE. Il senatore Ferraris propone il

seguinte emendamento all'articolo primo del progetto in discussione.

« Nel termine stabilito dalla legge, dalla consuetudine locale o dal contratto, il locatore il conduttore, il mezzaiuolo, mezzadro o colono di beni immobili, potranno rispettivamente far notificare e dichiarare che intendano di contraddire la licenza mediante citazione avanti il pretore del luogo ove sono situati gli immobili o la maggior parte di essi ».

Domando se questo emendamento è appoggiato.

Coloro che lo appoggiano sono pregati di alzarsi.

(Appoggiato).

Ha facoltà di parlare il senatore Gadda.

Senatore GADDA. L'Ufficio centrale con vero dispiacere, non può accettare la proposta del senatore Ferraris a cui pure professiamo tanta deferenza.

Non so comprendere come egli non veda che si tratta di una cosa affatto diversa da quella a cui egli vorrebbe esteso il provvedimento. Qui vogliamo provvedere ai proprietari, e tutelare l'esercizio della proprietà. Egli vorrebbe che si estendesse lo stesso diritto ai conduttori.

Da un contratto fatto fra due persone, ne derivano conseguenze diverse. Con questa proposta di legge noi vogliamo provvedere alle conseguenze che derivano dal contratto di locazione rispetto al locatore.

Ora come si può accettare un emendamento che vorrebbe dare la stessa azione per un diritto diverso? mentre i diritti che derivano dal contratto sono affatto diversi per il conduttore?

Senatore RIGHI. Domando di parlare.

Senatore GADDA... L'Ufficio centrale non può accettare l'emendamento, e credo che non lo vorrà neanche il Senato. Ma io pregherei l'onorevole Ferraris di ritirarlo, perchè il suo emendamento distruggerebbe l'effetto della legge.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole senatore Righi.

Senatore RIGHI. Il rispetto grandissimo che ho sempre professato e che professo per il senatore Ferraris, fa sì che io voglia dire una parola per giustificare il perchè io non approvi l'emendamento da lui proposto. Credo che egli non abbia posto abbastanza attenzione alla diversità delle condizioni di fatto in cui si trovano il conduttore ed il locatore di un immobile.

Il locatore, in forza degli impegni che egli assume col nuovo conduttore che intende di sostituire all'antico, deve essere sicuro che in quel determinato giorno egli potrà eseguire la consegna del fondo al nuovo conduttore, col quale, ripeto, ebbe ad assumere degli impegni. Ora, se il conduttore non vuol partirsene, il locatore non ha alcun mezzo pratico, positivo, efficace per far valere il proprio diritto, il quale infrattanto fino a causa finita, rimane solo un diritto in condizione potenziale. Il conduttore invece, che trovasi nel materiale possesso del fondo, se possa ritenere di aver diritto ad abbandonarlo, prende con sè i mobili che gli appartengono, e se ne parte; bene inteso, se egli creda di avere diritto di far ciò e assumendo naturalmente così tutte le responsabilità che possono essere conseguenti ad un errore di giudizio che egli possa aver fatto nell'apprezzare l'effettiva sua condizione giuridica.

Dunque qui si tratta di ovviare ad un fatto materiale.

Il locatore, a differenza del conduttore per quanto ora dissi, non ha nessun mezzo per poter cacciare il conduttore, per poter aver libero il fondo a piena sua disposizione, secondo gli impegni che egli possa avere assunto.

E a questo appunto, unicamente a questo, intende di provvedere l'attuale progetto di legge, il quale se per me ha un difetto, ha questo solo, che avrà molta poca applicazione, inquantochè siccome c'è la facoltà, e giustamente nel conduttore, di poter opporsi, così tutti quelli che intenderanno di opporsi all'esercizio del diritto del locatore faranno le loro eccezioni e le liti con tutte le loro lungaggini, con tutte le loro conseguenze, continueranno come per lo passato.

Il conduttore invece, ed amo ripeterlo al senatore Ferraris, se per qualsiasi motivo ritiene di poter abbandonare il fondo, ha il mezzo all'uopo opportuno, indipendentemente dalla legge, quello cioè di abbandonare il fondo stesso, salvo, ripeto, di ben ponderare quello che egli fa, imperocchè egli si espone a tutte le eventuali conseguenze di legge, in materia di risarcimento di danno.

Io pregherei l'onorevole mio amico senatore Ferraris a non insistere sopra questo emendamento, il quale non ha in pratica un'effettiva ragione di essere.

COSTA, *ministro di grazia e giustizia*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

COSTA, *ministro di grazia e giustizia*. Anche io vorrei unirmi ai due preopinanti per pregare l'onorevole Ferraris a non insistere nel suo emendamento.

Egli vorrebbe si facesse, a tempo vergine, una specie di giudizio, dal quale dovesse anticipatamente risultare se il giorno in cui la locazione avrebbe a finire il conduttore debba fare senz'altro il rilascio, o se il locatore debba invece lasciar il conduttore in possesso dell'immobile.

Ma il progetto di legge è un'altra cosa assolutamente. Lo scopo a cui esso tende venne così chiaramente, così scultoriamente determinato dall'onorevole Righi, che io per verità non ardisco tediare il Senato a ripetere male quello che egli ha detto benissimo.

Laonde io prego l'onorevole Ferraris, se egli ha, come non ne dubito, l'intendimento di lasciare intatto il concetto fondamentale del progetto di legge, di non insistere nel suo emendamento.

Senatore FERRARIS L. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore FERRARIS L. Quando le parole lusinghiere vengono da persone amiche ed autorevoli come quelle degli onor. Gadda e Righi e dell'onor. ministro guardasigilli, si debbono certo tenere in considerazione.

Però fatte queste dichiarazioni per rispondere alla cortesia degli oratori a cui ho accennato io, debbo dichiarare che il Senato potrà rigettare il mio emendamento, ma non potrà perciò distruggere le convinzioni che mi hanno indotto alla proposta.

L'onor. Righi mi dice: Ma il conduttore non ha che da fare fagotto, ed a prendere i suoi pochi mobili ed andarsene. Quando si tratta di un conduttore che sappia dove portare questo fagotto, forse sta bene; ma quando si tratta di un affittaiuolo il quale ha una suppellettile di attrezzi, una mandra di animali, quale deve avere secondo la legge, che ha la famiglia, e tante cose che non sa in qual modo collocare, che ha delle obbligazioni assunte per l'annata; a questo conduttore non potete dire che faccia il suo fagotto, ed in questo modo abbia salvi i suoi diritti.

Gli onor. amici e l'onor. ministro non hanno veduto che essi fecero, a mio avviso, la critica più viva a questo disegno di legge. Essi vogliono che si restringa il campo a favore dei proprietari; ma si tratta anche di proteggere, di difendere le ragioni di quanti non sono proprietari. E se gli onorevoli senatori che si oppongono così assolutamente a questo mio concetto avvertono a quello che sta nell'ultimo alinea dell'art. 3 del loro progetto potranno convincersi che, obbligando tutti gli interessati o proprietari o coloni, a percorrere tutte le giurisdizioni con grandi spese, e con tante lungherie per vedere definiti i loro reciproci rapporti, vengono a mancare i vantaggi e quel presidio di cautele alle quali io ho ripetutamente avuto l'onore di accennare.

Comunque io sono dolentissimo di non poter recedere come legislatore dalle mie convinzioni; non posso quando si trovano in conflitto dei diritti, proteggere gli uni e dimenticare completamente gli altri, e anzi assoggettarli a tutte le spese, a tutti i danni di lunghe discussioni giudiziarie. Voglio usare, e credo si debba usare, giustizia per tutte e due le parti. Quindi il Senato, che ha avuta la compiacenza di appoggiare il mio emendamento, potrà rigettarlo, anzi lo rigetterà di certo, vedendo l'opposizione che viene fatta in modo così assoluto; ma il mio convincimento non mi permette di aderire alle preghiere comunque fatte, con tutta quella cortesia che distingue gli egregi miei amici.

PRESIDENTE. Ritira o mantiene il suo emendamento, onor. Ferraris?

Senatore FERRARIS L. Lo mantengo.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo la parola verremo ai voti.

Rileggo l'articolo in discussione.

Art. 1.

Nel termine stabilito dalla legge, dalla consuetudine locale, o dal contratto, il locatore potrà far notificare al conduttore, mezzaiuolo, mezzadro, massaro, o colono di beni immobili la licenza per finita locazione, contenente la citazione per la convalidazione della detta licenza.

Qualora si tratti di pigione o di fitto, non eccedenti lire trecento per tutta la durata della locazione, la competenza sarà del conciliatore; in ogni altro caso del pretore.

A questo articolo il signor senatore Ferraris propone il seguente emendamento che rileggo:

« Nel termine stabilito dalla legge, dalla consuetudine locale o dal contratto, il locatore, il conduttore, il mezzaiuolo, mezzadro o colono di beni immobili, potranno rispettivamente far notificare e dichiarare che intendono di contraddire la licenza, mediante citazione avanti il pretore del luogo ove sono situati gli immobili o la maggior parte di essi ».

PRESIDENTE. Questo emendamento non è accettato nè dal guardasigilli, nè dall'Ufficio centrale.

Lo pongo ai voti.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(Non è approvato).

PRESIDENTE. Pongo ai voti l'art. 1 nel testo che ho letto.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(Approvato).

Art. 2.

Il termine a comparire dinanzi il conciliatore sarà di cinque giorni, e di dieci dinanzi al pretore. Il detto termine sarà aumentato in conformità dell'art. 148 del Codice di procedura civile.

(Approvato).

Art. 3.

La detta citazione dovrà essere notificata a persona propria, o ne dovrà essere rinnovata la notificazione, per gli effetti dell'art. 474 del Codice di procedura civile.

(Approvato).

Art. 4.

Qualora nel detto termine il citato non comparisca, o comparendo non si opponga, ne sarà fatta constatazione nel verbale d'udienza; ed in tali casi si intenderà convalidata la licenza; ed il conciliatore, o il pretore, constatata la validità della citazione, ordinerà al cancelliere, che vi apponga in calce la formula esecutiva, indicata dall'art. 556 del Codice di procedura civile.

Nel caso di nullità della citazione, non sanata dalla comparizione del citato, competerà a quest'ultimo il rimedio dell'opposizione e dell'appello.

Nel caso di comparizione del convenuto, e di sua opposizione, la competenza del giudizio sulla detta opposizione sarà regolata dal Codice di procedura civile.

Senatore RIGHI. Domando la parola.

Senatore TAJANI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole senatore Righi sull'art. 4.

Senatore RIGHI. Il Senato ha già compreso dalle poche parole che ebbi l'onore di profferire, come io concordi pienamente nel concetto complessivo del progetto di legge non solo, ma come io approvi e faccia plauso alle modificazioni, in parte sostanziali, che ebbe a fare il nostro Ufficio centrale, il quale spezzando le varie disposizioni che si trovavano nell'art. 1, lo rese più chiaro non solo, ma eziandio, col sostituire al solo intervento del cancelliere quello del conciliatore o del pretore, ha dato una maggiore garanzia che giustamente è tanto desiderata dal collega Ferraris, cioè che le parti, tutte e due possono essere tranquille che i loro diritti siano realmente rispettati.

Io sono in perfetta armonia con l'indirizzo dell'Ufficio centrale, il quale ha voluto la chiarezza, cosa tanto indispensabile in materia legislativa, il quale ha voluto la garanzia non solo, ma, con una speciale disposizione, ha mostrato di desiderare anche la maggiore possibile economia, come l'ha desiderata appunto la Camera dei deputati. Infatti, colla modificazione che ha fatto l'Ufficio centrale, che cioè quando la citazione sia di competenza del conciliatore, la licenza debba essere in carta semplice, mi dimostra come il concetto dell'economia l'abbia preoccupato e ben giustamente. Ora in omaggio alla chiarezza, per togliere ogni dubbio, ed in omaggio all'economia io proporrei il seguente emendamento all'art. 4. Dove è detto: « Qualora nel detto termine il citato non comparisca, o comparendo non si opponga, ne sarà fatta constatazione nel verbale d'udienza », proporrei di aggiungere: « ed in tali casi la licenza avrà forza di titolo esecutivo ».

Io mi permetto questa sostituzione, perchè la dizione da me proposta mi sembra che tecnicamente e giuridicamente sia più esatta di quella che si legge nell'art. 4 in cui si dice: « che si intenderà convalidata la licenza », loc-

chè in ultima analisi non v'è dubbio che vi corrisponde, ma la formola da me proposta mi sembra più esatta e quindi più degna di un corpo legislativo.

Io spero che questa semplice modificazione di forma, non verrà contraddetta. Poi aggiungerei: « Il conciliatore od il pretore [ordinerà al cancelliere con ordinanza stesa in calce alla citazione che sulla stessa apponga la formola esecutiva indicata dall'articolo, ecc. ».

Questa modificazione dell'ordinanza fatta in calce alla stessa citazione mi viene suggerita dal fatto che ogni qualvolta noi dettiamo qualche legge in materia procedurale, il fisco, ed io non gliene faccio rimprovero, esamina acutamente se sia il caso di applicare una qualche tassa, perchè l'amministrazione della giustizia civile fra noi è pure sorgente di non lieve attività per lo Stato. Ora dicendo, come leggesi nel progetto, semplicemente « con ordinanza », e non marcando precisamente che questa deve essere fatta *in calce* allo stesso atto, che cosa potrebbe avvenire? Potrebbe avvenire assai facilmente che si avesse ad esigere che l'ordinanza dovesse venire estesa in un foglio di carta bollata separata, in un foglio da L. 2.40; e quindi controopereremmo a quella economia che desideriamo.

Sono il primo io stesso a riconoscere che questa mia è una sottigliezza, ma sia pur tale, vada, sottigliezza per sottigliezza; poichè in verità non posso dimenticare che abbiamo avuto discussione un tempo se il cartoncino di custodia entro il quale si consegnano gli atti per depositarli in Cancelleria dopo discussa una causa, dovesse essere anche questo soggetto alla marca da bollo.

Dico questo perchè l'Ufficio centrale possa comprendere come non possa essere eccessiva questa mia domanda che ho formulata in un apposito emendamento che pure presento.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il senatore Tajani.

Senatore TAJANI. Perfettamente avverso a questo progetto di legge nel modo rude come ci venne presentato, io mi sono riconciliato col medesimo per le radicali, chiare ed ordinate modificazioni al progetto stesso apportate; di che io rendo giustizia al nostro Ufficio centrale e ne rendo giustizia all'onor. guardasigilli che

le modificazioni medesime ha creduto di accettare.

La sintesi del progetto di legge come è stato modificato dall'Ufficio centrale è precisamente consacrata in questo articolo 4, pel quale il conciliatore od il pretore, constatata la contumacia del convenuto, constatata la validità della citazione, constatato che fuvvi o non fuvvi opposizione, facciano tutto ciò consacrare nel processo verbale e dispongano che in calce alla citazione sia apposta la formola solenne esecutiva.

È dunque questo verbale che tien luogo della sentenza; e come saggiamente ha voluto l'Ufficio centrale, la formola esecutiva non è stata messa in balia di un segretario di conciliazione che talvolta può essere un semplice scrivano; formola solenne che promana soltanto dall'autorità del magistrato in nome del Re, in nome del quale la giustizia si rende.

Adunque la sintesi del progetto modificato, si concentra nell'articolo 4. Ora se in questo articolo 4 le constatazioni nel verbale tengono luogo di sentenza definitiva, a me pare, me lo permetta l'Ufficio centrale e me lo permetta l'onor. guardasigilli, a me pare che in esso si trovi una grave lacuna.

È senza dubbio necessario che si constati quanto ci si propone coll'art. 4, ma tutto ciò non è che forma e guarentigia di procedura, e non altro che questo; ma se questo verbale deve tener luogo della sentenza ed in forza del quale si ottiene la solenne formola esecutiva, bisogna che prima di tutto vi sia constatato l'obbietto della lite. Quale è l'obbietto? Che il termine della locazione, o per legge, o per consuetudine, o per contratto, a norma dell'articolo 1° di questo stesso progetto di legge, sia effettivamente verificato. Senza tale principalissima constatazione, potrebbe venir fuori in contumacia del conduttore, una ordinanza esecutiva di sfratto prima che la locazione sia finita.

Adunque, per queste ragioni, che a me sembrano chiarissime, io spero che l'onor. guardasigilli e l'Ufficio centrale vogliano far buon viso a questo emendamento, aggiungere, cioè, dopo le parole: « o comparando non si opponga » il seguente periodo: « e verificato che il termine della locazione risulti per legge, per consuetudine o per contratto, ne sarà fatta constatazione, ecc., ecc. ».

Senatore LAMPERTICO, *ff. di relatore*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore LAMPERTICO, *ff. di relatore*. L'Ufficio centrale prima di tutto rende grazie al senatore Tajani che con molta nobiltà d'animo, dopo avere oppugnato vivacemente questo disegno di legge, si acconcia ad accettarlo, e lo raccomanda al Senato, per le modificazioni introdotte dall'Ufficio centrale.

Mi corre poi il gradito dovere di rendere omaggio al relatore dell'Ufficio centrale, che non è presente, che ebbe il merito di dileguare quelle giuste opposizioni che venivano fatte al progetto.

E vengo alle osservazioni fatte dal senatore Righi, che propone due modificazioni all'articolo 4.

La prima modificazione consiste nel sostituire una dizione che egli reputa più conforme al linguaggio giuridico. La dizione ch'egli sostituirebbe ha la perspicuità della mente che la propone, poichè oltre ad essere in se stessa l'espressione del linguaggio giuridico, mi sembra espressione molto adatta alla intelligenza comune.

Per queste considerazioni l'Ufficio centrale, ben volentieri accetta la prima proposta fatta dal senatore Righi.

E tanto più accetta anche la seconda proposta del collega Righi, che ha lo scopo di evitare che una legge la quale liberalmente viene proposta non solo dal ministro di grazia e giustizia, ma anche d'accordo col ministro delle finanze, nel fatto poi vada incontro a difficoltà le quali sarebbero in opposizione agli intendimenti larghi ed equi con i quali il progetto fu non solo iniziato dalla Camera dei deputati, ma è anche proposto col ministro di grazia e giustizia dal ministro delle finanze.

Il senatore Righi ha perfettamente ragione, che quando si tratta dell'applicazione di una legge, per gli effetti che ne derivano all'erario, non è mai troppa la cautela per schermirsi da quegli eccessi di zelo, che possono compromettere le disposizioni della legge. Quindi l'Ufficio centrale accetta anche la seconda proposta del senatore Righi.

Quanto alla proposta fatta dal collega Tajani, l'Ufficio centrale desidera prima sentire le dichiarazioni che farà l'onorevole ministro, e vi

è mosso da una osservazione, che forse potrà anche essere accolta dall'onorevole Tajani. Sembra all'Ufficio centrale che il dubbio mosso dall'onorevole Tajani sia già implicitamente risolto da questa legge, nel suo insieme, a cui questo articolo si coordina. All'Ufficio centrale pare adunque opportuno provocare uno schiarimento per precisare il significato dell'articolo in modo da togliere il dubbio se all'osservazione fatta dall'onorevole Tajani sia già soddisfatto, il che renderebbe superfluo l'emendamento.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole ministro guardasigilli.

COSTA, *ministro di grazia e giustizia*. Gli emendamenti proposti dall'onorevole Righi sono tre: due sono semplice chiarimento, l'altro è un'aggiunta.

Il primo, il quale dice che questa licenza avrà forza di titolo esecutivo, è una forma molto elegante per esprimere il concetto contenuto nell'art. 4. Quindi non ho che a far plauso a questa proposta.

Il terzo non è che una spiegazione dell'articolo.

Il vero emendamento è quello con cui si stabilisce che l'ordinanza del pretore debba essere scritta in calce dell'atto di citazione perchè, secondo le regole comuni, ciascun atto deve essere redatto in foglio separato.

Siccome il progetto di legge ha per intento di semplificare e di rendere meno grave la posizione del locatore che deve far valere il diritto di licenziare il conduttore, così credo di non dovermi opporre a questa aggiunta, la quale collima collo scopo che il progetto di legge si prefigge.

Rimane la proposta dell'onorevole Tajani, la quale è veramente seria, grave, meritevole di tutta la considerazione, tanto che io non sarei alieno di accettarla, se non credessi che già si contenga nel progetto di legge ciò che egli desidera.

Io prego l'onorevole Tajani di osservare che al pretore non è data la incombenza di giudicare, di apprezzare la *legalità* della citazione, perchè se si fosse usata questa parola, si sarebbe inteso che dovesse constatare se la citazione presentasse tutti i caratteri estrinseci di una citazione. Invece il progetto di legge adopera la parola *validità*. Ora la parola *validità* esprime precisamente un concetto comprensivo dell'affermazione

legale del diritto. Laonde, non mi parrebbe sia il caso di fare l'aggiunta proposta dall'onorevole Tajani, posto che il concetto suo è già espresso chiaramente dall'articolo di legge.

Quindi io lo pregherei a non insistere nella sua proposta.

Senatore TAJANI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore TAJANI. Quando l'onorevole guardasigilli e l'Ufficio centrale credono che nel progetto di legge sia implicitamente affermato ciò che io avrei voluto che espressamente venisse introdotto nell'articolo, io cedo alla loro autorità e ritiro l'emendamento e prendo atto delle loro dichiarazioni.

Senatore LAMPERTICO, *ff. di relatore*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore LAMPERTICO, *ff. di relatore*. L'Ufficio centrale è ben lieto che le dichiarazioni dell'onorevole ministro si sieno perfettamente accordate con quelle che in forma dubitativa erano state fatte dall'Ufficio centrale.

Pare quindi manifesto che, e nell'intendimento del Governo e nella proposta dell'Ufficio centrale il concetto espresso dal collega Tajani non occorre che sia anche significato con un proprio emendamento della legge essendo già implicito nella legge stessa.

Ci rimane però sempre l'obbligo di ringraziare il collega Tajani di non insistere in un emendamento che essendo superfluo potrebbe piuttosto far nascere dei dubbi che toglierli di mezzo.

PRESIDENTE. Essendo stato ritirato l'emendamento Tajani non rimane che l'emendamento proposto dall'onorevole Righi, il quale propone che il 1° comma dell'art. 4 sia così modificato: e cioè che dopo le parole: « ed in tali casi la licenza » si dica: « avrà forza di titolo esecutivo »; e dopo le parole: « ordina al cancelliere » si dica: « con ordinanza stesa in calce alla citazione che sulla stessa apponga in calce la formula esecutiva », il resto identico.

Il signor ministro e l'Ufficio centrale hanno dichiarato che accettano questo emendamento del signor senatore Righi.

Lo pongo ai voti. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(Approvato).

Pongo ai voti il complesso dell'art. 4 così emendato.

Art. 4.

Qualora nel detto termine il citato non comparisca, o comparendo non si opponga, ne sarà fatta constatazione nel verbale d'udienza; ed in tali casi la licenza avrà forza di titolo esecutivo. A tal uopo il conciliatore o il pretore, in seguito a ciò, ordina al cancelliere, con ordinanza stesa in calce alla citazione, che sulla stessa apponga la formola esecutiva, indicata dall'art. 556 del Codice di procedura civile.

Nel caso di nullità della citazione, non sanata dalla comparizione del citato, competerà a quest'ultimo il rimedio dell'opposizione e dell'appello.

Nel caso di comparizione del convenuto, e di sua opposizione, la competenza del giudizio sulla detta opposizione sarà regolata dal Codice di procedura civile.

Chi lo approva è pregato di alzarsi.

(Approvato).

Art. 5.

Nel caso che l'affitto annuo degli immobili, dei quali si è intimata la licenza, non ecceda la somma di lire trecento per tutta la durata della locazione, o quando trattasi di terreni non superiori a due ettari, la citazione avrà luogo dinanzi i conciliatori per biglietto in carta libera, ed in carta bollata di centesimi cinquanta dinanzi i pretori.

La citazione nei comuni, ove non siavi sede di pretura, potrà esser notificata dagli uscieri dei conciliatori, anco nei casi di competenza dei pretori.

Senatore LAMPERTIGO, *ff. di relatore*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore LAMPERTIGO, *ff. di relatore*. Io non so bene come si sia introdotta nell'art. 5, una modificazione dove è detto che si tratta di terreno non superiore a due ettari, mentre prima era detto tre ettari.

Sta bene: nè l'Ufficio centrale avrebbe difficoltà di ritornare ai tre ettari.

COSTA, *ministro di grazia e giustizia*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

COSTA, *ministro di grazia e giustizia*. Io propongo che si ritorni ai tre ettari, come era stabilito dapprima, anche per non turbare l'equilibrio che vi è con le 300 lire.

PRESIDENTE. L'Ufficio centrale e il guardasigilli propongono che invece di dire due ettari si dica tre ettari.

Pongo ai voti quest'emendamento. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(Approvato).

Pongo ai voti l'art. 5 così emendato.

Art. 5.

Nel caso che l'affitto annuo degli immobili, dei quali si è intimata la licenza, non ecceda la somma di lire trecento per tutta la durata della locazione, o quando trattasi di terreni non superiori a tre ettari, la citazione avrà luogo dinanzi i conciliatori per biglietto in carta libera, ed in carta bollata di centesimi cinquanta dinanzi i pretori.

La citazione nei comuni, ove non siavi sede di pretura, potrà esser notificata dagli uscieri dei conciliatori, anco nei casi di competenza dei pretori.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(Approvato).

PRESIDENTE. Questo progetto di legge si voterà poi a scrutinio segreto.

Presentazione di progetti di legge.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il signor ministro di agricoltura, industria e commercio.

GUICCIARDINI, *ministro di agricoltura, industria e commercio*. Ho l'onore di presentare al Senato un progetto di legge già approvato dall'altro ramo del Parlamento intitolato: « Pro-ruga del termine per il ritiro dalla circolazione dei Buoni agrari ».

Prego il Senato che sia dichiarato d'urgenza.

PRESIDENTE. Do atto all'onorevole ministro di agricoltura, industria e commercio della presentazione di questo progetto di legge che sarà trasmesso agli Uffici affinchè ne riferisca.

Il signor ministro prega il Senato che questo progetto sia dichiarato d'urgenza.

Chi approva l'urgenza è pregato di alzarsi.

(Approvato).

Ha facoltà di parlare il signor ministro della marina.

BRIN, *ministro della marina*. Ho l'onore di presentare al Senato il progetto di legge già approvato dalla Camera dei deputati intitolato: « Modificazioni alla legge sullo stato degli ufficiali per i corpi militari della R. marina ».

Prego il Senato di volerlo dichiarare d'urgenza, ed accenno subito che si tratta di una piccolissima disposizione per mettere il computo del tempo passato in aspettativa per motivi di famiglia, in perfetta relazione colla disposizione approvata nell'ultima legge dell'esercito.

PRESIDENTE. Do atto all'onor. ministro della marina della presentazione di questo progetto di legge che sarà trasmesso agli Uffici.

Il signor ministro prega il Senato di voler dichiarare d'urgenza questo progetto.

Se non vi sono osservazioni l'urgenza s'intende accordata.

Discussione del progetto di legge: « Tutela della difesa militare in tempo di pace » (N. 221).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca discussione del progetto di legge: « Tutela della difesa militare in tempo di pace ».

Chiedo al signor ministro se accetta che la discussione si apra sul progetto di legge presentato dall'Ufficio centrale.

COSTA, *ministro di grazia e giustizia*. Accetto che si apra sul progetto di legge dell'Ufficio centrale facendo riserva per alcune modificazioni.

PRESIDENTE. Prego di dar lettura del progetto di legge dell'Ufficio centrale.

Il senatore, *segretario*, COLONNA-AVELLA, legge: (V. Stampato N. 221-A).

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

Ha facoltà di parlare il signor senatore Primerano.

Senatore PRIMERANO. Io non spenderò parole nè molte nè poche per raccomandare il presente progetto di legge. Le ragioni che lo suffragano sono ampiamente e chiaramente esposte nella relazione che lo precede.

Ma poichè si pensa alla tutela della difesa militare dello Stato in tempo di pace, credo opportuno richiamare l'attenzione del Governo su di un altro mezzo di spionaggio, che se in

pace non può produrre gran danno, in pace può organizzarsi e può recare in guerra i suoi frutti.

Alludo alle colombaie private; giacchè queste, quando addestrino i colombi a percorrere determinati itinerari, evidentemente in caso di guerra hanno un mezzo rapido, sicuro, difficile ad impedire, di comunicazione di grande importanza, sia per i movimenti di truppa, sia per gli approvvigionamenti e via dicendo.

Le Alpi ci garantiscono per lungo tratto, cioè dove l'altezza è molto grande, ma negli Appennini meridionali, per esempio, e negli altri siti i colombi non si arrestano nel loro cammino.

In Francia, sino dal 1885, con un decreto si obbligò tutti i proprietari di colombaie a dichiarare il numero dei colombi che avevano, ed ogni anno se ne fa un censimento, anzi credo che su questa materia sia stato recentemente presentato un progetto di legge al Parlamento francese.

Io mi limito a richiamare l'attenzione del Governo su questi fatti, per vedere se sia il caso di disciplinare un'industria che, ripeto, se in pace può recar poco danno, molto ne può recare in tempo di guerra.

COSTA, *ministro di grazia e giustizia*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

COSTA, *ministro di grazia e giustizia*. Parmi di poter rassicurare il collega Primerano osservando che, non solo in tempo di guerra si provvederà efficacemente mercè le disposizioni del Codice penale militare, ma che eziandio la legge ora in discussione varrà a reprimere e punire questo mezzo di corrispondenza dei piccioni viaggiatori, mercè le disposizioni del numero due dell'articolo secondo che dice: « chiunque tiene corrispondenza con un Governo estero, ecc. ».

Credo che dopo questi schiarimenti il senatore Primerano sarà soddisfatto.

Senatore PRIMERANO. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

Senatore PRIMERANO. Credo di aver espresso male il mio pensiero, che è questo:

Ritengo sia necessario sapere quante e quali stazioni private di colombi viaggiatori vi sono nel Regno e chi ne sono i proprietari, e ad essi imporre degli obblighi.

Sapevo benissimo che nell'art. 2 è inclusa la facoltà di colpire coloro che anche di questo mezzo si valessero a danno dello Stato, ma occorre anche avere i mezzi per impedirlo o coglierli in fatto per punirne.

In alcuni paesi è vietato finanche, ai privati che hanno colombaie, di corrispondere con l'estero.

In conclusione io desidero che questa materia dei colombi viaggiatori sia ben disciplinata in pace, in guisa da non doverne temer danno in guerra.

Senatore MEZZACAPO. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore MEZZACAPO. Convengo che questo genere di servizio si debba disciplinare, ma mi pare che con l'articolo 2 si possano ben colpire coloro che si servono dei colombi per informazioni; perchè qui si dice: « ovvero indicazioni, informazioni » ecc., e la corrispondenza coi piccioni viaggiatori è un mezzo di informazione.

Perciò, se si viene a conoscere che uno si serva dei piccioni viaggiatori, in tempo di pace, per dare informazioni ad una potenza estera, lo si può colpire con questa legge.

Tuttavia convengo, ripeto, che sia da disciplinare l'uso dei piccioni viaggiatori.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole ministro guardasigilli.

COSTA, *ministro di grazia e giustizia*. Ho perfettamente compreso la proposta fatta dall'onorevole Primerano la seconda volta che egli ha parlato, e dico che essa è meritevole di essere presa in considerazione come argomento di studio d'ordine amministrativo, trattandosi di disciplinare i mezzi per scoprire questa maniera di comunicazioni. Quindi, o potrà bastare un regolamento in esecuzione di questa legge, o si potrà far entrare in quelle discipline, che aiutano l'esercito nell'esercizio della sua missione.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passeremo alla discussione degli articoli che rileggo:

Art. 1.

È punito con la reclusione da cinque a dieci anni, chiunque:

1° trasmette o procura ad un Governo

estero od ai suoi agenti, in tutto o in parte, in originale, od in copia, piani, disegni, documenti o scritti concernenti la difesa e le operazioni militari dello Stato, modelli di armi, di munizioni o di qualsiasi apprestamento militare destinato all'esercito o all'armata, ovvero indicazioni, informazioni, descrizioni, disegni concernenti gli oggetti medesimi;

2° comunica o fa pervenire ad un Governo estero od ai suoi agenti informazioni concernenti le modalità della mobilitazione dell'esercito e della radunata delle truppe, la condizione del materiale, delle piazze, dei forti, degli arsenali, delle rade e dei porti ordinati a difesa militare, ovvero dà notizia di fatti non destinati a pubblicità.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione sopra questo articolo.

Senatore DI SAMBUY. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore DI SAMBUY. Confesso che per la mia incompetenza in materia militare non mi ero altrimenti occupato di questo progetto di legge. Ma all'udire in questo momento la lettura dell'articolo primo, mi si è gelato il sangue nelle vene.

Io non so se tutti avranno ponderata l'importanza e previste le conseguenze della seconda parte dell'articolo primo.

O signori, qui si va tutti in galera!

Lungi da me il solo pensiero di non armare il Governo, quanto è necessario, per impedire lo spionaggio; lungi da me l'idea d'indebolire in modo qualunque l'Amministrazione di fronte a simili pericoli; ma vediamo se non siano eccessivi i proposti provvedimenti.

Quando leggo che può essere punito colla reclusione da 5 a 10 anni chi comunica, non dirò ad un Governo, ma ad un suo agente (che potrebbe esserlo a mia insaputa), informazioni su notizie generiche quali una « radunata di truppe », ovvero « fatti non destinati a pubblicità », chiedo a me stesso se non corro il pericolo, pur solo rispondendo alla lettera di un amico, di commettere il reato che si sta per creare.

E supponete pure che io mi trovi in corrispondenza con qualcuno che sia agente di un Governo estero senza che io lo sappia.

Discorrendo della pioggia e del bel tempo

può accadere che io venga a parlare di un movimento di truppe.

Sarà questa notizia pubblica, saputa da tutti, tale che possa danneggiare la mia patria? Certo non la darei quando lo credessi; ma se pur non credendolo, venisse in pensiero ad altri di farmi condannare?

E lo stesso si dica per i fatti non destinati a pubblicità; potrò essere condannato a 5 a 10 anni di reclusione perchè avrò scritto cosa che tutti sapranno, ma che mi verranno poi a dire *non esser destinata a pubblicità?*

Questo articolo, signori, mi pare di una gravità tale che io avrei un vivo desiderio fosse meglio chiarito, od almeno si aggiungesse una parola che togliesse un incubo, una costante minaccia a chi inscientemente commettesse una azione per la quale avesse poi da essere colpito da una simile sanzione penale.

Senatore FINALI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore FINALI. Ho chiesto la parola per fare brevissime considerazioni, non intorno al paragrafo secondo di questo articolo, ma intorno al primo.

In questo paragrafo innanzi tutto mi piace di rendere la dovuta lode al nostro Ufficio centrale, che con molta opportunità ha aggiunto quelle parole in corsivo, *e le operazioni militari dello Stato*, che completano il concetto della legge; ma credo che in questo stesso paragrafo dell'art. 1 vi sia una locuzione che intesa letteralmente ed applicata come suona, andrebbe più in là delle intenzioni della legge stessa. Ivi si dice:

« 1° Trasmette o procura ad un Governo estero od ai suoi agenti, in tutto o in parte, in originale o in copia, piani, disegni, documenti o scritti concernenti la difesa militare dello Stato, modelli di armi, di munizioni o di qualsiasi apprestamento militare destinato all'esercito o all'armata, ovvero indicazioni, informazioni, descrizioni, disegni concernenti gli oggetti medesimi ».

Ma, signori, abbiamo delle armi destinate all'esercito ed all'armata, le quali sono in vendita dappertutto; per esempio abbiamo ancora oggi l'esercito armato di fucili di nuovo modello e di fucili Wetterli, i quali sono in mano di chiunque voglia, e non hanno alcun segreto.

Io credo quindi che questa locuzione troppo

generale e illimitata, sancita che fosse dalla legge, andrebbe al di là del giusto e del fine che vuole raggiungere.

Sottopongo questa considerazione all'onorevole ministro ed all'Ufficio centrale; perchè cerchino, ove credano ragionevole questa osservazione, di trovare una clausola, una formola qualunque, che circoscriva l'oggetto del divieto che si vuole stabilire.

Senatore RATTAZZI, *ff. di relatore*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore RATTAZZI, *ff. di relatore*. L'Ufficio centrale che ha studiato ponderatamente la legge non ha diviso e non divide l'allarme che ha suscitato nell'animo del senatore conte Di Sambuy il primo articolo.

Se l'onor. Di Sambuy riflette, che si tratta di comunicazioni ad un Governo estero o ad agenti di un Governo estero, comprenderà facilmente che chiunque faccia di queste comunicazioni non le può fare così leggermente, e se è tanto inconsiderato, peggio per lui: la sua leggerezza è così grave da meritare punizione.

L'onor. Di Sambuy ha detto, può essere *inscientemente*; ma anzitutto l'onor. Di Sambuy, mi insegna che in tutte le leggi penali non si condanna mai ciò che può essere ed è dimostrato essere avvenuto senza o contro la volontà dell'autore, e solamente quando è stabilito il concorso della volontà, sorge la responsabilità e quindi la punizione.

Però vado al di là; io non posso in questo caso presumere l'inscienza perchè chiunque abbia sentimento di patria, comprenderà sempre di non dover mai far conoscere a chicchessia all'estero, sappia o non sappia che sia agente di un Governo estero, notizie che toccano gli interessi della nostra patria, come la radunata di truppe, essendo questa anche per le persone le più leggere un fatto di troppo grande importanza, per essere comunicato come notizia indifferente in rapporti amichevoli.

Vengo all'osservazione fatta dall'onorevole Finali.

L'onorevole Finali ha detto molto giustamente, e in questo conviene l'Ufficio centrale, che l'espressione « modelli di armi, munizioni » o di qualsiasi apprestamento destinato all'esercito e all'armata, in un modo così generico può dar luogo a qualche equivoco.

E ad esempio può esservi qualcuna delle armi oggi adoperate dal nostro esercito che non sono più una specialità nè un segreto per alcuno, e che possono anche essere in commercio. Ad escludere ogni dubbio in proposito l'Ufficio centrale propone la seguente modificazione e cioè che dopo le parole: « Modelli d'armi, di munizioni, o di qualsiasi altro apprestamento militare, destinato all'esercito o all'armata », si aggiungano le seguenti: « che non siano in commercio col consenso del Governo ».

Chiedo al signor ministro se accetta questa aggiunta.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il ministro guardasigilli.

COSTA, *ministro di grazia e giustizia*. L'onorevole Di Sambuy ha premesso che egli ha parlato per impressione. Io non potrei parlare per impressione, perchè, pur troppo, sono ormai quasi quarant'anni che vivo in mezzo al diritto penale, e quindi da queste impressioni non mi lascio dominare; che anzi ho fiducia di far sparire interamente quella dell'onor. di Sambuy.

Il nostro illustre collega teme che un solo atto di leggerezza, una comunicazione fatta senza riflessione, possa esporre all'applicazione di una grave sanzione penale, e domanda che almeno venga specificato che le comunicazioni siano fatte scientemente. Egli ha perfettamente ragione nel concetto. Ma appunto perchè egli non è un penalista, mi permetterà che io dalla sua osservazione tragga motivo di chiarire la portata di quest'articolo.

Dopo che si è compilato il Codice penale del 1889, non c'è più un reato volontario pel quale sia espressa la condizione della scienza di ciò che si fa; appunto perchè havvi un articolo nel vigente Codice penale, precisamente l'articolo 45, il quale già stabilisce questo concetto come regola generale per tutti i delitti. L'articolo 45 è così concepito: « Nessuno può esser punito per un delitto se non abbia voluto il fatto che lo costituisce... ».

Dunque, ritenendo questa regola generale necessariamente sottintesa nell'articolo di cui discutiamo, gli è come se fosse detto chiunque comunica *volendo comunicare* ad un agente di una potenza estera i fatti, ecc. è punito così e così.

La parola che l'onor. Di Sambuy vorrebbe aggiungere non è quindi punto necessaria, per-

chè, si ripete, già sottintesa per ogni specie di delitto.

Dato questo, dato cioè che il fatto debba essere non solo commesso scientemente, ma eziandio volontariamente, il che è qualche cosa di più, tutte le sue preoccupazioni debbono sparire, perchè quando si comunica a un governo o al suo agente, il che è precisamente la stessa cosa...

Senatore DI SAMBUY. Non si sa.

COSTA, *ministro di grazia e giustizia*. Ma allora non ci sarebbe reato. È necessario aver voluto comunicare le informazioni, le notizie ad un agente, altrimenti il reato non c'è: il che è tanto evidente, da non potere costituire neppure argomento di discussione.

Quindi, quando si è voluto comunicare quelle informazioni ad una persona che si sa essere agente del Governo estero, mi pare che qualunque comunicazione costituisca un vero reato di tradimento molto opportunamente punito in quest'articolo.

Mi auguro di aver persuaso l'onor. Di Sambuy che qualsiasi aggiunta, la quale mirasse ad esprimere il suo concetto, non farebbe altro che turbare tutta l'economia del nostro diritto penale.

L'onorevole senatore Finali ha espresso un dubbio che è legittimo.

Io potrei dire che quando si parla di modelli di armi, ecc., si allude manifestamente ad oggetti che non siano in commercio; potrei dire che con le parole « destinati all'esercito, all'armata », già si accenna ad una specie di esclusivismo, a quelle specialità che appunto non sono in commercio. Ma pure, siccome in diritto penale è sempre bene parlar chiaro, così accetto l'aggiunta proposta dall'Ufficio centrale.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il senatore Paternostro.

Senatore PATERNOSTRO. Da quanto ho udito finora e dal ministro e dall'onorevole Rattazzi, e da quanto appare da questo primo articolo del disegno di legge, qui si vuol colpire l'azione di quelli i quali trasmettono o procurano ad un Governo estero o ai suoi agenti, oppure comunicano o fanno pervenire ad un Governo estero o ai suoi agenti, informazioni concernenti le modalità della mobilitazione, ecc.

Ora io chiedo in cortesia all'onorevole mini-

stro e all'Ufficio centrale se essi credono che questa formola includa anche il caso dei corrispondenti dei giornali; perchè intendiamoci, o signori, voi potrete facilmente rispondermi che anche questo è un modo di far pervenire le notizie; ma la legge si scrive chiara e quando si volesse colpire anche colui il quale, non con fine doloso mettesse queste notizie alla portata di altri, per cui poi indirettamente potessero essere conosciute da Governi esteri, io vi domando se il danno non ci sarebbe nello stesso modo, senza che l'autore di esso potesse essere punito.

La radunata di truppe, per esempio, è un fatto facilmente appreso da coloro che fanno mestiere di corrispondente di giornali, ed è facilmente comunicato a giornali stranieri; e siccome questi corrispondenti costituiscono una piaga dei nostri tempi, lasciatemelo dire, siccome invadono anche i Gabinetti di voi altri, signori ministri; io vi domando se questo pericolo sia scongiurato, se a questo pericolo sia trovato un rimedio colla disposizione di questo articolo della legge.

Senatore RATAZZI, *ff. direttore*. Mi pare che il dubbio sollevato dall'onorevole Paternostro sia risolto dalla disposizione dell'articolo quarto; infatti in detto articolo si dice:

Art. 4.

Fuori dei casi preveduti nell'articolo primo e secondo, chiunque, essendo in possesso od a cognizione, per ragione del suo ufficio, ovvero per violenza od inganno, dei piani, disegni, documenti, scritti, informazioni o modelli nei detti articoli indicati, ne fa uso indebito, comunicandoli, in tutto o in parte, in originale od in copia, a qualsiasi persona alla quale non era tenuto a darne notizia, ovvero pubblicandoli col mezzo della stampa od esponendoli al pubblico mediante incisioni, disegni, fotografie o simili, è punito con la reclusione da uno a sette anni.

Se la pubblicazione è avvenuta col mezzo di un giornale, il gerente è sempre considerato come complice.

Dunque il gerente è considerato come complice.

Senatore PATERNOSTRO. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore PATERNOSTRO. Io in verità mi ero arrestato all'esame del primo articolo.

COSTA, *ministro di grazia e giustizia*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

COSTA, *ministro di grazia e giustizia*. Mi riporto a quello che ha detto l'Ufficio centrale.

Senatore FINALI. Ringrazio l'Ufficio centrale e l'onorevole ministro, e dichiaro che l'emendamento proposto dall'Ufficio centrale risponde interamente al mio concetto.

Senatore PATERNOSTRO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

Senatore PATERNOSTRO. Faccio osservare che l'art. 4 prevede il caso di persone, le quali sono in « possesso od a cognizione per ragione del loro ufficio, ovvero per violenze od inganno », ora ci sono dei fatti che sono a cognizione di chiunque è dentro lo Stato, senza che questa cognizione avvenga per ragione d'ufficio, o si è conseguita con inganno o con violenza. Il caso, ripeto, della radunata di truppe è di quelli i quali possono essere conosciuti dai cittadini del Regno, che un cittadino del Regno può comunicare ad altri all'estero, sotto forma di corrispondenza a giornali senza incorrere nella sanzione portata dall'art. 4, poichè l'articolo 4, parla di persone le quali sono in possesso ed a cognizione di questi fatti « per ragione del loro ufficio, oppure per mezzo di violenza od inganno ».

Ecco perchè le spiegazioni datemi non dissipano interamente le mie apprensioni.

Senatore MEZZACAPÒ. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore MEZZACAPÒ. L'articolo comincia:

È punito colla reclusione da 5 a 10 anni: chiunque... » in quel *chiunque* mi sembra che sieno compresi tutti, corrispondenti di giornali, cittadini, tutti insomma. E nell'aggiunta che si è fatta all'art. 4: « Se la pubblicazione è avvenuta col mezzo di un giornale, il gerente è sempre considerato come un complice », si è voluto comprendere anche il *gerente*, per mettere un freno maggiore.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare verremo ai voti.

Al primo paragrafo dell'articolo 1° è proposto dall'Ufficio centrale un emendamento cioè: dopo le parole: « modelli d'armi, di munizioni o di qualsiasi apprestamento militare destinato al-

l'esercito o all'armata » si aggiungano le seguenti: « che non siano in commercio, col consenso del Governo ».

Domando se questo emendamento è accettato dal Governo.

COSTA, *ministro di grazia e giustizia*. A me pare che l'emendamento sia meglio porlo dopo la parola: « armata », perchè ci possono essere gli apprestamenti militari, e ci sono tanti arnesi che servono alla guerra, ad esempio un carro da ambulanza.

PRESIDENTE. Il signor ministro di grazia e giustizia crede sia meglio porre l'emendamento proposto dall'Ufficio centrale, dopo la parola « armata ».

L'Ufficio centrale accetta?

Senatore RATTAZZI, *ff. di relatore*. L'Ufficio centrale accetta.

PRESIDENTE. Quindi l'emendamento che ho letto andrebbe posto dopo la parola: « armata ».

Chi approva questo emendamento è pregato di alzarsi.

(Approvato).

Pongo ai voti l'articolo 1° così emendato:

Art. 1.

È punito con la reclusione da cinque a dieci anni, chiunque:

1° trasmette o procura ad un Governo estero od ai suoi agenti, in tutto o in parte, in originale od in copia, piani, disegni, documenti o scritti concernenti la difesa e le operazioni militari dello Stato, modelli di armi, di munizioni o di qualsiasi apprestamento militare destinato all'esercito o all'armata, che non siano in commercio col consenso del Governo, ovvero indicazioni, informazioni, descrizioni, disegni concernenti gli oggetti medesimi;

2° comunica o fa pervenire ad un Governo estero od ai suoi agenti informazioni concernenti le modalità della mobilitazione dell'esercito e della radunata delle truppe, la condizione del materiale, delle piazze, dei forti, degli arsenali, delle rade e dei porti ordinati a difesa militare, ovvero la notizia di fatti non destinati a pubblicità.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(Approvato).

Art. 2.

È punito colla reclusione da uno a sette anni, chiunque:

1° senza giustificato motivo asporta anche temporaneamente, dai luoghi ove, secondo la destinazione loro, sono custoditi, piani, disegni, documenti, scritti, modelli di cui nel precedente articolo, ovvero li copia o riproduce in tutto o in parte, o prepara le note per dare le informazioni nel precedente articolo indicate;

2° tiene corrispondenza con un Governo estero o coi suoi agenti diretta a dare informazioni intorno all'organizzazione militare agli armamenti, alle fortificazioni o, in genere a tutto ciò che concerne la difesa o le operazioni militari dello Stato.

(Approvato).

Art. 3.

Se il colpevole dei delitti preveduti nei due precedenti articoli era in possesso dei piani, disegni, documenti, scritti od oggetti, od a cognizione delle indicazioni, informazioni o notizie, per ragioni di ufficio o per effetto di violenza o di inganno, ovvero se ha commesso il fatto mediante corruzione, la pena è aumentata da un terzo alla metà, ferma la pena per il reato concorrente.

Se ne era venuto in possesso od a cognizione in conseguenza di un errore o di un caso fortuito, la pena stabilita nei detti articoli è ridotta da un terzo alla metà.

(Approvato).

Art. 4.

Fuori dei casi provveduti nell'articolo primo e secondo, chiunque, essendo in possesso od a cognizione, per ragione dal suo ufficio, ovvero per violenza od inganno, dei piani, disegni, documenti, scritti, informazioni o modelli nei detti articoli indicati, ne fa uso indebito, comunicandoli, in tutto o in parte, in originale od in copia, a qualsiasi persona alla quale non era tenuto a darne notizia, ovvero pubblicandoli col mezzo della stampa od esponendoli al pubblico mediante incisioni, disegni, fotografie o simili, è punito con la reclusione da uno a sette anni.

Se la pubblicazione è avvenuta col mezzo di

un giornale, il gerente è sempre considerato come complice.

Se il colpevole dei delitti preveduti in questo articolo era in possesso od a cognizione dei piani, disegni, documenti, scritti, informazioni o modelli in conseguenza di un errore o di un caso fortuito, la pena è ridotta alla metà, ed alla reclusione è sostituita la detenzione.

COSTA, *ministro di grazia e giustizia*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

COSTA, *ministro di grazia e giustizia*. Io vorrei pregare la Commissione di volere attendere ad una osservazione.

Io accetto l'aggiunta relativa al gerente, sebbene l'art. 47 della legge sulla stampa potesse autorizzare a ritenere che questa aggiunta non fosse necessaria. In ogni modo si tratta di chiarire, ed è bene.

Pregherei però la Commissione a volere trasportare questa aggiunta alla fine dell'articolo, affinché il gerente possa fruire anche della scusante di cui all'ultimo capoverso.

PRESIDENTE. L'Ufficio centrale accetta?

Senatore RATAZZI, *ff. di relatore*. L'Ufficio centrale accetta.

PRESIDENTE. Pongo ai voti l'articolo quarto con la trasposizione proposta dal guardasigilli ed accettata dall'Ufficio centrale.

Chi lo approva è pregato di alzarsi.

(Approvato).

Art. 5.

Le disposizioni dei precedenti articoli si applicano anche se trattasi di piani, disegni, documenti, scritti, informazioni o modelli concernenti la difesa militare di uno Stato estero alleato dello Stato italiano, qualora vi sia reciprocità per le leggi dello Stato estero alleato.

COSTA, *ministro di grazia e giustizia*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

COSTA, *ministro di grazia e giustizia*. L'Ufficio centrale ha aggiunto alla proposta del Governo questa frase: « Qualora vi sia reciprocità per le leggi dello Stato estero alleato ».

Premetto che questo articolo quinto del progetto è desunto, nel suo concetto e nella sua forma; dall'articolo 112 del Codice penale; il

quale dice: « Le pene stabilite nell'art. 106 e seguenti » (che sono precisamente quelle per la rivelazione dei segreti in materia militare) « si applicano anche se il delitto sia commesso a danno di uno Stato estero alleato dello Stato italiano »; là si aggiunge « a fine di guerra e in tempo di essa », ma qui non lo possiamo dire perchè è un progetto di legge che si riferisce al tempo di pace.

Il concetto però non è già quello di dare un aiuto ad una potenza estera, ma bensì di difendere anche noi quel nostro alleato, perchè chi colpisce il nostro alleato colpisce noi stessi.

Supponiamo (è un'ipotesi che certo non ci può compromettere), supponiamo che l'Italia stringa alleanza col Giappone per invadere la Cina. Ebbene, chiunque rubasse al Giappone il piano d'invasione e lo consegnasse alla Cina, cagionerebbe danno non solo al Giappone ma anche direttamente all'Italia.

Quando noi adunque estendiamo questa disposizione al nostro alleato, lo facciamo non per difendere il nostro alleato, ma per difendere noi stessi; e queste sono appunto le ragioni per le quali l'articolo 112 del Codice penale non aggiunge la condizione della reciprocità.

Ho voluto fare questa esposizione soltanto per dimostrare quale sia stato il concetto informatore delle nostre proposte.

Io me ne rimetto del resto alla saviezza dell'Ufficio centrale.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole relatore.

Senatore RATAZZI, *ff. di relatore*. L'Ufficio centrale è stato indotto a questa proposta da considerazioni di ordine generale.

Nei nostri Codici noi siamo stati sempre larghi di disposizioni per riguardo agli interessi delle potenze estere, senza richiedere la reciprocità. Però ci è parso opportuno di cominciare a mettere un freno a questo andazzo; tanto più che non abbiamo mai avuto in seguito nessuna dimostrazione di corrispondenza di riguardi da parte delle potenze estere.

L'onorevole ministro guardasigilli ha osservato che nel difendere gli Stati esteri da queste pubblicazioni, anche noi potremmo avere un interesse, quando si trattasse di una potenza alleata. Mi pare che con quest'aggiunta da noi proposta all'art. 15 abbiamo detto che, nel caso

previsto dall' art. 5, l'azione pubblica è subordinata alla domanda dello Stato estero alleato.

È molto facile che il nostro paese possa difendersi da qualche pericolo, provocando da questo Stato estero la domanda, poichè esso stesso vedrà l'interesse di tutelare la sua difesa contro queste pubblicazioni. Ma intanto, non facendo eccezione in questo caso e non potendo denunciarsi al pubblico quali siano i nostri alleati e quali non siano, mi pare che sia sempre prudente mantenere la dichiarazione di principio generale, che abbiamo introdotto con questa proposta.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole ministro guardasigilli.

COSTA, *ministro di grazia e giustizia*. Io non insisto, ma debbo fare le mie riserve anche sull'aggiunta all'art. 15 per altre considerazioni. E, se ciò può influire nelle deliberazioni dell'Ufficio centrale, dirò che subordinare l'azione alla richiesta dello Stato estero, vuol dire rendere l'art. 5 assolutamente inefficace.

Per convincersene basta por mente che in una serie di fatti i quali richiedono immediata repressione, immediati sequestri di corpi di reato, immediate misure di coercizione sulle persone dei colpevoli, aspettare per agire, significa porsi quasi sempre nella impossibilità di agire utilmente. E la nostra storia legislativa lo dimostra.

Giusta l'art. 56 della nostra legge sulla stampa, non si può procedere per offesa a danno dei sovrani esteri, commesse con la stampa, se non in seguito a richiesta di questi stessi sovrani esteri o dei loro rappresentanti.

Ebbe, sono bastati quattro anni dall'attuazione di quell'articolo di legge, per dimostrare che era assolutamente impossibile applicare una sanzione penale per le offese contro i sovrani esteri. Tanto che, non volendosi apertamente revocare quell'art. 56, si escogitò, con la legge di De Foresta del 1852, di modificarlo nel senso che la richiesta si suppone sempre e non si è obbligati di produrla, appunto perchè si è ritenuto che il Pubblico Ministero fosse investito di un mandato insindacabile per poter esercitare quest'azione penale.

L'insegnamento della esperienza in quella materia c'impone quindi di pensare e di prevedere; tanto più che, per l'offesa lanciata a mezzo della stampa, la sanzione penale non

viene che per riparare, dopo che il colpo è dato, all'onorabilità della persona offesa; mentre qui si tratta di assai più: si tratta d'impedire un danno, il quale potrebbe nel frattempo verificarsi; si tratta di lasciare agio al colpevole di assicurarsi l'impunità.

Laonde, posto che fin d'ora ho dovuto parlare di questo articolo 15, pregherei l'Ufficio centrale di pensare se non sia il caso di togliere quella aggiunta.

Senatore RATAZZI, *ff. di relatore*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore RATAZZI, *ff. di relatore*. All'ultima osservazione dell'onor. guardasigilli, e cioè alla convenienza di mantenere quelle disposizioni per poter evitare il pericolo di divulgazione di notizie che debbano rimanere segrete, e perchè anche non si può facilmente ottenere che i Governi esteri facciano le denunce, io confermo quello che già ho detto pocanzi che cioè trattandosi di un interesse comune il nostro Governo potrà sempre provocare con la facilità di comunicazioni telegrafiche queste denunce da parte dei Governi alleati.

Io sarei di avviso di mantenere quella formola, anche perchè può essere invece il caso di un interesse del nostro paese di lasciare che certe pubblicazioni avvengano. La divulgazione di piani, di operazioni militari di potenze alleate si potrà impedire d'accordo con la potenza interessata, provocando da parte di questa la domanda di procedere; ma potrà invece essere convenienza nostra di lasciare che delle pubblicazioni che riguardano operazioni di potenze a noi contrarie siano rese pubbliche; e quando l'onor. ministro mantenesse quelle dichiarazioni di dovere in ogni caso colpire con sequestri, e quindi con processi, anche quelle pubblicazioni, si imporrebbe l'obbligo di non lasciarne più avvenire nessuna.

Ora questo a me pare assolutamente contrario al nostro interesse, potendo anzi accadere che al nostro stesso Governo riescano utili queste pubblicazioni. Non dobbiamo quindi privare il Governo di un mezzo per poter mettere in pubblico quello che è bene sia reso noto.

COSTA, *ministro di grazia e giustizia*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

COSTA, *ministro di grazia e giustizia*. Ripeto

che non voglio insistere, ma desidero eliminare anche la parvenza di un malinteso. Non si tratta di un Governo estero qualsiasi. Il nostro relatore avrebbe in tal caso perfettamente ragione; perchè anzi noi avremmo interesse di conoscere tutto quello che agli Stati esteri si riferisce onde avvalercene anche per la nostra difesa nazionale. Si tratta di un Governo alleato; e l'onor. senatore Rattazzi dice: « Le alleanze non si denunciano, cioè non si denunciano i termini dell'alleanza, e qualche volta neppure si denuncia l'alleanza ». Vorrà dire che in tal caso non sarà applicabile questo articolo. Ma quando noi abbiamo delle alleanze, e queste alleanze sono note, e sono a scopo di difesa, a scopo di pace, sia pure, ma coi mezzi di guerra, io domando: di chi sarebbe il danno se venissero svelati i piani combinati per l'eventualità della guerra? Non solo della potenza estera alleata, ma sarebbe il danno nostro pari al danno suo.

Laonde, ripeto, questa disposizione, la quale non è altro che una riproduzione di un concetto di diritto comune, non è punto accademica, ma è un mezzo veramente utile di difesa d'interessi nostri. E ripeto pure che se l'Ufficio centrale insiste, io non intendo di provocare una votazione su questo punto; vuol dire che avremo una legge, la quale riuscirà, a mio parere, fino al 90 per cento del suo scopo, invece di riuscire al 100 per cento; ma intanto il 90 rimane assicurato.

PRESIDENTE. Pongo ai voti l'articolo testè letto.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(Approvato).

Art. 6.

Soggiace alla detenzione da cinque a dieci anni od alla detenzione da tre a quindici anni, chiunque, appartenente ad un esercito od armata estera, o al servizio anche temporaneo, di una Potenza estera, ovvero allo scopo di darne notizia ad una Potenza estera od a suoi agenti:

1.^o Con qualunque mezzo, ed in qualsiasi modo, anche dallo esterno, rileva e controlla profili o piani di fortificazioni, di navi, di stabilimenti militari, di strade o di opere militari, ovvero raccoglie in qualsiasi modo notizie o

dati con i quali possa in tutto od in parte ricostruire e controllare i detti profili o piani;

2.^o esegue ricognizioni di strade d'interesse militare, o di qualsiasi opera militare;

3.^o raccoglie notizie sui dislocamenti delle truppe, sui lavori d'indole militare, sugli armamenti, vettovagliamenti di truppe e su ogni altra cosa attinente alla difesa e alle operazioni militari.

Senatore DI SAMBUY. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore DI SAMBUY. Io debbo ringraziare l'onorevole relatore e l'onor. ministro, delle cortesie spiegazioni che mi hanno favorito all'articolo 1.^o.

L'onor. ministro mi ha alquanto tranquillato, e col Codice alla mano volle rassicurarmi che non sarei incorso nel grave pericolo da me temuto.

Lo ringrazio delle sue spiegazioni. Per conto mio non mi metterò mai nella condizione di poter meritare 5 o 10 anni di reclusione; consiglierò però agli amici miei di non molto fidarsi della libertà statutaria, ma di portarsi in tasca la illustrazione che ella, onor. ministro, oggi ha fornito al Senato intorno all'articolo che si discute. (*ilarità*).

Ed eccoci ora giunti all'art. 6, certo avrà l'onor. ministro tanta cortesia di dirmi che i pericoli che vedo sono immaginari e non reali. Vediamo. Che cosa dice l'art. 6?

L'Ufficio centrale abbandona qui i 5 ed i 10 anni di reclusione, ma ci minaccia ancora di 3 a 15 anni di detenzione. A chi son destinati? Leggo: « A qualunque appartenente ad un esercito estero, o al servizio anche temporaneo di potenza estera . . . » E chi non sa che cogli ordinamenti attuali, tutti sino ad una certa età appartengono a qualche esercito? O dunque, se un giovane il quale apparterrà certamente ad un'armata estera viene a viaggiare nella nostra bella Italia, e per disgrazia porta seco un apparecchio fotografico, sarà pedinato dai carabinieri pronti a prenderlo in fallo?

La espressione « riproduca con qualunque mezzo » lascia supporre che anche con una di quelle macchinette che si chiamano *istantanee* si possa commettere un reato, e come se ciò non bastasse si aggiunge: « e in qualsiasi modo, anche dall'esterno, controlla », lasciamo

stare i « profili e piani di fortificazione », poichè qui interviene realmente l'intenzione di delinquere, ma col solo riprodurre una nave, una strada, si potrà aver la noia di un processo ed il pericolo di una condanna?

Sono avvertiti i forestieri che viaggiano in Italia, vi cercano i bei paesaggi e si lasciano tentare dal desiderio di averne qualche ricordo, che se sulla spiaggia del mare riproducono una bella nave che passa, o voltandosi, meravigliati da un bell'effetto di luce sopra una strada fanno un'altra *istantanea*, sono essi avvertiti che per questi due fatti possono essere condannati da tre a quindici anni di detenzione?

Io sarò molto riconoscente all'onorevole signor ministro, se dopo avere assicurato un pochino i regnicoli, vorrà anche rassicurare gli esteri, perchè non abbandonino ogni idea di viaggiare nel nostro paese.

COSTA, *ministro di grazia e giustizia*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

COSTA, *ministro di grazia e giustizia*. Io voglio augurare a questi poveri stranieri che non siano giudicati da un giudice, il quale interpreti la legge come l'interpreta l'onorevole Di Sambuy; perchè allora potrebbero incorrere nel pericolo di andare soggetti a gravissime pene, pur essendo completamente innocenti. (*Si ride*).

Ma mi pare che le sue preoccupazioni anche qui non abbiano fondamento.

Anzitutto l'onor. Di Sambuy ha saltato via le parole, « profili e piani », mentre è chiarissimo che quelle parole: « profili e piani », reggono anche *navi*.

Ora, l'onor. Di Sambuy comprende perfettamente che con una fotografia istantanea, od anche non istantanea, non si possono rilevare nè profili, nè piani di una nave. Si potrà bensì rilevarne la forma esteriore, ma questa è tutt'altro che il profilo.

In secondo luogo non ha tenuto conto di un'altra parola che è *militari*; parola che comprende tutte le opere militari e le *navi*. Ora io domando se il fatto di uno straniero, appartenente all'esercito, che passa il confine con una macchina fotografica e viene a rilevare i nostri mezzi di difesa, si chiamerà o no spionaggio; quello spionaggio che appunto si vuol reprimere con questa legge.

Io credo di aver rassicurato l'onorevole Di Sambuy ricordando che l'art. 45 del Codice penale costituisce uno dei punti cardinali che si riferisce a tutta quanta la nostra legislazione penale.

Io debbo ora rivolgere una preghiera all'Ufficio centrale. Esso ha voluto distinguere il reato commesso dagli stranieri, dal reato commesso dai nazionali; pei nazionali ha comminato la pena della reclusione; per gli stranieri ha applicato invece la detenzione, cioè quella pena che nella nostra scala penale è adoprata per reprimere gli eccessi delle passioni.

L'Ufficio centrale ha, infatti, considerato che se lo straniero, il quale commette spionaggio a danno nostro, deve cadere sotto la sanzione della nostra legge, perchè viola i nostri diritti di difesa; rimpetto a se stesso però, come straniero, esso non compie atto che offenda, può dirsi la sua onorabilità.

Il concetto è certamente meritevole di essere preso in considerazione, ma non però in modo così assoluto, perchè soltanto non mi sembra che si possa a tale stregua distinguere fra straniero e cittadino, ma che debbasi tener conto di altri criteri.

Lo straniero, il quale, mosso da un sentimento patriottico, passa il confine, va ad esaminare le condizioni di una fortezza, rileva i profili o i piani di una nave, esponendosi ad un grave pericolo, può direi che compia dirimpetto a se stesso, come cittadino straniero, un'azione di coraggio. Ma quando tutto questo, lo straniero facesse per quattrini; quando fosse uno spione volgare, il quale metta sì a prezzo la sua vita, ma se la fa pagare; allora l'impressione cambia, e la distinzione nel trattamento parmi s'imponga. Quindi io non sono lungi dall'accettare che in quest'articolo si stabilisca la pena della detenzione, ma vorrei che, in conformità a quanto sta scritto nell'art. 107 del Codice penale, si mettesse la pena alternativa della detenzione e della reclusione, lasciando che il giudice, secondo il movente del fatto, applichi l'una o l'altra pena.

Questa sarebbe la preghiera che io rivolgerei all'Ufficio centrale.

Senatore DI SAMBUY. Il signor ministro si abbia i miei ringraziamenti per aver chiarito anche questo primo paragrafo dell'art. 6.

Sono molto lieto di aver provocato la sua il-

lustrazione, perchè almeno resta bene inteso che per il profilo delle navi, non si potrà mai intendere il semplice profilo, cioè l'immagine presa di fianco, ma lo *spaccato*, ossia il profilo architettonico; e questa distinzione non era inutile di chiarire, perchè non si eccede poi anche nelle interpretazioni.

E l'altra spiegazione ancora che colla parola: « strade », si devono intendere le sole strade militari.

Sarebbe pertanto utilissimo che tutto il mondo potesse sapere quali sono e quali non sono *strade militari*. Dacchè vi è una sanzione penale che punisce, sarebbe giusto avessero a sapere in quali condizioni si mettono quelli che inceppano, senza dubitarsene, nelle prescrizioni di questa legge.

Non so se sia possibile lo indicare dappertutto quali sono le strade militari; ma certamente sarebbe molto utile tale indicazione se si devono applicare gli articoli in discussione.

PRESIDENTE. L'Ufficio centrale ha osservazioni da fare?

Senatore MEZZACAPO. A me pare che il dubbio a cui accennava il signor ministro di grazia e giustizia non possa nascere, perchè è detto: « Soggiace alla detenzione, ecc., chiunque appartenente ad un esercito od armata estera, od al servizio anche temporaneo d'una potenza estera... ».

Forse l'ultima frase potrebbe dar luogo a qualche dubbio, che la proposta del ministro elimina, e che perciò sarà bene accettare.

PRESIDENTE. Allora si direbbe: « Soggiace alla reclusione od alla detenzione ».

Quindi si direbbe: « Soggiace alla reclusione da 5 a 10 anni od alla detenzione da 3 a 15 anni, ecc. ».

COSTA, ministro di grazia e giustizia. Così sta bene.

PRESIDENTE. Pongo ai voti l'emendamento proposto dal signor ministro guardasigilli ed accettato dall'Ufficio centrale.

(Approvato).

Pongo ai voti l'art. 6 così emendato.

Art. 6.

Soggiace alla reclusione da cinque a dieci anni od alla detenzione da tre a quindici anni, chiunque, appartenente ad un esercito od armata estera, o al servizio anche temporaneo,

di una Potenza estera, ovvero allo scopo di darne notizia ad una Potenza estera od a suoi agenti:

1° Con qualunque mezzo ed in qualsiasi modo, anche dallo esterno, rileva e controlla profili o piani di fortificazioni, di navi, di stabilimenti militari, di strade o di opere militari; ovvero raccoglie in qualsiasi modo notizie o dati con i quali possa in tutto od in parte ricostruire e controllare i detti profili o piani;

2° Esegue ricognizioni di strade d'interesse militare, o di qualsiasi opera militare;

3° Raccoglie notizie sui dislocamenti delle truppe, sui lavori d'indole militare, sugli armamenti, vettovagliamenti di truppe e su ogni altra cosa attinente alla difesa e alle operazioni militari.

(Approvato).

Art. 7.

Alla stessa pena indicata nell'art. 1 soggiace:

1° Chiunque, allo scopo di commettere il fatto preveduto nel precedente articolo, entra in una fortezza, in uno stabilimento dell'esercito o della marina, in fabbriche d'armi, in navi o galleggianti da guerra o in uffici nei quali sono custoditi piani, documenti, disegni o scritti concernenti la difesa militare dello Stato;

2° chiunque s'introduce con falso nome, o con falsa qualità o clandestinamente in uno dei luoghi predetti, a meno che giustifichi uno scopo diverso da quello indicato nell'articolo precedente;

3° chiunque, per entrare nei luoghi predetti, supera barriere, palizzate o qualunque recinto posto in terreno appartenente all'amministrazione militare, o entra in una fortezza per via diversa da quella destinata al transito ordinario delle persone, a meno che giustifichi uno scopo diverso da quello indicato nell'articolo precedente.

(Approvato).

Art. 8.

Alla stessa pena indicata all'articolo 6 soggiace:

1° chiunque, appartenente ad esercito od

armata estera, ovvero al servizio, anche temporaneo, di una Potenza estera, s'introduce arbitrariamente in alcuno dei luoghi indicati al n. 1°, ovvero è sorpreso in prossimità di fortificazioni, di opere o di strade militari, quando non giustifichi altrimenti lo scopo della sua presenza ;

2° chiunque, appartenente ad esercito od armata estera, ovvero al servizio anche temporaneo di una Potenza estera, è trovato, nell'interno o in prossimità dei detti luoghi, in possesso di piani, disegni o schizzi che li riguardano, senza aver dato del possesso di detti piani, disegni o schizzi, preventivo avviso all'autorità militare.

(Approvato).

Art. 9.

Chiunque scientemente dà rifugio od assistenza o somministra vettovaglie agli autori dei fatti preveduti negli articoli 6, 7 e 8 ovvero nasconde oggetti o strumenti che sono serviti o sono destinati a servire alla esecuzione dei delitti preveduti nella presente legge, soggiace alle pene pei delitti medesimi stabilite.

Senatore RATAZZI, *ff. di relatore*. L'Ufficio centrale ha fatto un'aggiunta a questo articolo ponendo dopo la parola « Chiunque » l'avverbio « scientemente »; ma vi rinuncia in seguito agli schiarimenti dati dall'on. ministro.

PRESIDENTE. Pongo ai voti l'articolo 9 così come è emendato ora dall'Ufficio centrale.

Coloro che lo approvano sono pregati di alzarsi.

(Approvato).

Art. 10.

Chiunque istiga, ancorchè in privato, a commettere alcuno dei delitti preveduti negli articoli precedenti, ovvero si offre a commetterli, sebbene l'istigazione non abbia avuto effetto e l'offerta non sia stata accettata, soggiace, per il solo fatto dell'istigazione, alla pena della reclusione da uno a cinque anni.

Se l'istigazione è fatta ad un militare o ad un pubblico ufficiale, o se l'offerta del militare o del pubblico ufficiale è accompagnata da richiesta di danaro od altra utilità, per sè o per altri, la pena è della reclusione da tre a sette anni.

(Approvato).

Art. 11.

Quando per i delitti preveduti nella presente legge sia stata applicata la reclusione o la detenzione superiore ai tre anni, il condannato, dopo espiata la pena se straniero, deve essere espulso dal Regno: se cittadino, deve essere sottoposto alla vigilanza speciale della pubblica sicurezza per un tempo non minore di un anno.

(Approvato).

Art. 12.

Quando i delitti preveduti negli articoli precedenti non furono accompagnati da alcun delitto comune, o non furono commessi da recidivi, o per motivi di lucro, alla pena della reclusione può essere sostituita la detenzione per uguale durata.

(Approvato).

Art. 13.

Fuori dei casi preveduti negli articoli precedenti, è punito con l'arresto o con l'ammenda:

1° Chiunque arbitrariamente compie uno dei fatti preveduti nell'articolo 6 ;

2° Chiunque, contro il divieto dell'autorità militare a lui fatto noto, detiene, riproduce o mette in vendita scritti concernenti la difesa militare, o disegni o fotografie di luoghi fortificati militari ;

3° Chiunque, entrato senza permesso in alcuno dei luoghi indicati nel n. 1° dell'art. 7 e dell'art. 8, trasgredisce all'ordine di uscirne ;

4° Chiunque, contrariamente agli ordini fatti noti verbalmente o per iscritto sul posto, s'introduce in qualsiasi luogo destinato alle esercitazioni o ad esperimenti militari.

(Approvato).

Art. 14.

Chiunque, essendo per ragione di ufficio in possesso degli oggetti o a conoscenza delle notizie, di cui è cenno nell'articolo 1, od avendo la custodia e la sorveglianza dei luoghi indicati nel n. 1° dell'art. 7, ha facilitato per negligenza, imprudenza, inosservanza dei regolamenti, delle istruzioni o delle consegne, l'esecuzione dei delitti preveduti nella presente legge, è punito con la detenzione da un mese a due anni, e con la sospensione dall'ufficio non minore di tre mesi.

(Approvato).

Art. 15.

Il cittadino o lo straniero che commette in estero territorio alcuno dei delitti preveduti nella presente legge, è punito e giudicato nel Regno, ancorchè sia stato giudicato all'estero, se il Ministero della giustizia ne faccia richiesta.

Tale richiesta non è necessaria quando il cittadino o lo straniero si trovi nel Regno.

Senatore TAJANI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

Senatore TAJANI. A me pare che quest'art. 15 sia abbastanza nebuloso:

« Il cittadino o lo straniero che commette in estero territorio alcuno dei delitti preveduti nella presente legge, è punito e giudicato (deve dirsi giudicato e punito, perchè il giudizio viene prima della pena) nel Regno, ancorchè sia stato giudicato all'estero, se il Ministero della giustizia ne faccia richiesta ».

Come è possibile che il colpevole a norma di questa legge possa essere giudicato all'estero? È un'ipotesi che io non comprendo. Potrebbe solo ammettersi un tale giudizio per effetto dell'art. 5, *Alleati nostri*, cioè, i quali procedono pei tradimenti commessi a nostro danno, e ciò in forza della reciprocità.

Ma quando i nostri alleati procedono nel nostro interesse e nel loro territorio per effetto della reciprocità, un tale giudizio è conseguenza di una sottintesa delegazione della nostra giurisdizione e quindi sarebbe ingiusto, sconveniente ed illegale il ripetere il procedimento nel nostro paese.

Fuori di questo caso, io non so concepirne altro; ma se il guardasigilli mi illumina e mi trova un'altra ipotesi oltre l'accennata, io ritiro le mie osservazioni.

La seconda osservazione intorno a questo articolo è la seguente:

È punito, si prosegue in esso, nel Regno ancorchè giudicato all'estero « se il ministro della giustizia ne faccia richiesta ».

Mi pare che il concetto, quantunque non sia chiarissimo, possa essere questo: che il ministro della giustizia ne faccia richiesta al Pubblico Ministero qui in Italia per un processo da farsi in Italia, anche in contumacia, e non che voglia accennarsi o riferirsi alla possibilità di un procedimento di estradizione, pro-

cedimento che sarebbe impossibile, trattandosi di reato politico.

Ma il periodo che segue mette in dubbio questa spiegazione.

L'ultimo inciso infatti dice: « Tale richiesta non è necessaria quando il cittadino o lo straniero si trova nel Regno ». Mi pare adunque che ci sia tale ambiguità in tutto questo articolo, che non può votarsi tal quale è, se la forma e il concetto non vengono chiariti.

Io proporrò alcune modificazioni sulle quali si potrà discutere.

E poichè ho la parola aggiungo che con un nuovo inciso che proporrò allo stesso articolo che discutiamo, si deve riempire una grave lacuna che parmi vedere nel progetto. Si tratta di prevedere una nuova figura di reato di tradimento, e credo la più odiosa di tutte.

È possibile, o signori, che uno straniero, il quale sia stato già cittadino italiano e già appartenente all'esercito o alla marina, che allo scopo nefando di tradire il proprio paese, custode di qualche segreto bellico, rinunci al suo posto nel paese, si arruoli in un'armata straniera ed abbia perciò, in forza dell'art. 11, n. 3, del Codice civile, perduta *ipso facto* la nazionalità italiana. Quindi si tratterebbe di straniero già cittadino italiano, fuggito dalla patria, abbandonato l'esercito nostro, arruolatosi nell'esercito straniero, il quale rivela un segreto bellico che ci appartiene. Costui, o signori, è un doppio traditore; ha tradito lo patria e ha tradito l'esercito di cui faceva parte.

Ora per questa ipotesi, che io vorrei nettamente stabilita, senza dubbio deve essere comminato il *maximum* della pena, anzi qualche cosa più del *maximum* della pena prevista nei casi più gravi nell'attuale progetto di legge. Perlocchè io proporrei una redazione dell'articolo 15 in questo senso:

« Il cittadino che commette in estero territorio alcuno dei delitti preveduti nella presente legge, sarà giudicato nel Regno, ancorchè sia giudicato all'estero ».

Se l'onorevole guardasigilli lo permette, io eliminerei anche questa frase, poichè, come credo di avere già dimostrato, non pare da ammettersi la ipotesi di un giudizio all'estero, meno quello di un giudizio fatto per reciprocità.

L'inciso poi da aggiungersi sarebbe il seguente:

« Se il colpevole sia un cittadino italiano che abbia appartenuto all'esercito od alla marina del Regno, divenuto straniero per effetto dell'art. 11, n. 3, del Codice civile, la pena della reclusione potrà essere aumentata fino a venti anni ».

PRESIDENTE. L'onor. Tajani ha proposto all'art. 15 questa forma: « Il cittadino che commette in estero territorio alcuno dei delitti preveduti nella presente legge sarà giudicato nel Regno ancorchè sia stato giudicato all'estero, se il ministro della giustizia lo richiede. Se il colpevole sia un cittadino italiano che abbia appartenuto all'esercito o alla marina del Regno, divenuto straniero per gli effetti dell'articolo 11, n. 3, del Codice civile, la pena della reclusione potrà essere aumentata a 20 anni ».

COSTA, *ministro di grazia e giustizia*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

COSTA, *ministro di grazia e giustizia*. Io ho domandato la parola perchè veramente sono persuaso di alcune, ma non di tutte le cose dette dall'onorevole Tajani.

Comincio dal premettere che sono disposto ad accettare l'aggiunta che egli fa nel capoverso dell'art. 15, stabilendo un aggravamento di pena per colui che, essendo stato cittadino italiano ed avendo appartenuto all'esercito o alla marina dello Stato, sia diventato straniero, e come straniero abbia commesso un reato di spionaggio.

Io però vorrei pregare l'onor. senatore Tajani a volermi consentire di spiegare l'antico art. 14 del progetto ministeriale, sicuro che quando gli avrò dato le opportune dilucidazioni e avrò proposto un lieve emendamento, egli accederà a quella formula.

L'art. 14 antico, attualmente 15, non è che la riproduzione dell'art. 4 del Codice penale. In quest'articolo vi sono tre affermazioni. La prima è questa: che è punito nel Regno chiunque, cittadino o straniero, abbia commesso uno di questi reati all'estero.

L'onor. Tajani ha detto che questo caso non si può verificare che per l'articolo 5. Mi perdoni, io non sono della sua opinione. Faccio un caso semplicissimo. Noi abbiamo all'estero un'ambasciata, abbiamo il nostro rappresen-

tante diplomatico, abbiamo un generale in missione per andare a concertare una convenzione militare con una potenza straniera. Appunto mentre si trova all'estero al generale vengono rubati i piani.

Orbene, quello è un reato commesso all'estero, ma che da noi e in tutti gli altri Stati si punisce direttamente dallo Stato a cui appartiene il colpevole, come è detto precisamente nell'art. 4 del Codice penale.

Infatti quest'articolo così dispone: « Il cittadino o straniero che commette in territorio estero un delitto contro la sicurezza dello Stato, è punito secondo la legge dello Stato ».

Dunque la prima parte è una affermazione sulla quale mi pare non ci debba essere contestazione.

Senatore TAJANI. Non c'è dubbio.

COSTA, *ministro di grazia e giustizia*. Però prego l'onor. senatore Tajani di consentire che rimangano le parole: « cittadino o straniero »; qui forse nello scrivere è stato omissso.

Senatore TAJANI. Credo che ci sia.

PRESIDENTE. Non c'è.

COSTA, *ministro di grazia e giustizia*. La seconda affermazione è questa: che per il cittadino e per lo straniero che ha commesso in estero territorio il reato preveduto in questa legge e all'estero sia stato giudicato (guardate che non si dice *punito*, si dice *giudicato*), si può rifare il giudizio nel Regno.

Prevediamo le due eventualità, e stiamo nella ipotesi che abbiamo fatto un momento fa.

All'estero si commette un reato a danno nostro, quivi è giudicato l'imputato, perchè la legge del paese lo consente; ebbene, ritorni o non ritorni in Italia, per il nostro diritto di sovranità, per il nostro diritto di difesa, secondo il diritto comune, noi lo possiamo ancora giudicare, e lo possiamo anche condannare nel caso che non sia stato condannato colà, o se condannato, computando sulla pena inflitta dai nostri tribunali quella espiata all'estero.

Mi pare che questo è un principio pure sancito nell'art. 4, che merita di essere affermato.

Si aggiunge però una condizione: *se il ministro della giustizia lo richiede*, e questo si legge anche nell'art. 4 del Codice penale.

È ovvio, infatti, che in questo caso s'impone preliminarmente una specie d'apprezzamento di convenienza politica, di convenienza interna-

zionale; laonde è naturale che spetti al Governo, supremo apprezzatore di queste convenienze, di vedere se sia o meno opportuno di rinnovare questo giudizio.

Supponete che, sempre nell'esempio che facevamo, l'accusato del delitto, commesso a danno nostro all'estero, sia stato assolto. Può essere o non essere conveniente, a seconda delle relazioni politiche che corrono con lo Stato in cui il giudizio è avvenuto, di fare o non fare una specie di rivincita in linea penale. Ecco perchè questo diritto di giudicare chi ha commesso un reato di questo genere all'estero a danno nostro si vincola alla condizione della richiesta del ministro della giustizia.

Ma a questa condizione si fa un'ulteriore eccezione: cioè l'eccezione dell'eccezione; si stabilisce cioè che questa richiesta non è più necessaria quando questo straniero o questo cittadino, che ha commesso il reato all'estero a danno nostro, abbia passato il confine e si trovi nel Regno; perchè in tal caso non v'ha più motivo di apprezzamenti di convenienza politica. Anche questo è detto nell'art. 4. Però se il senatore Tajani insiste intorno a quest'ultima aggiunta al capoverso dell'articolo, io non mi oppongo, nè avrei nessuna ragione per farlo, perchè ci sarà sempre il ministro della giustizia il quale certamente sarà assai più favorevole, assai più inclinato a fare la richiesta quando si tratti di un colpevole il quale abbia passato il confine e sia venuto in Italia. Riconosco poi, che anche a riguardo di questo capoverso l'onorevole Tajani ha ragione: c'è un po' di difetto di forma che lo rende meno intelligibile; forse il redattore nell'articolo ha voluto abbreviare, togliere qualche parola, e non ha reso chiaro il proprio concetto. Per cui, se l'onor. Tajani consente, avrei proposto io stesso un emendamento. Direi: « Il cittadino o lo straniero... è giudicato e punito nel Regno ». E poi: « È giudicato nel Regno, ancorchè sia stato giudicato all'estero, se il ministro della giustizia ne faccia richiesta ». Così il concetto riesce più chiaro. Io terrei ferma anche l'ulteriore eccezione, ma su questo non insisto.

Senatore TAJANI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore TAJANI. Dopo i chiarimenti dell'onorevole guardasigilli, a me pare che la differenza tra noi resti circoscritta soltanto in queste pa-

role che l'onor. guardasigilli vuole mantenere e che io trovo inutili, che cioè, il cittadino e lo straniero possa essere giudicato e punito nel Regno, *nonostante che fosse stato giudicato all'estero*.

Io ritengo questa ipotesi impossibile; non c'è legislazione in Europa, la quale ammetta nel proprio territorio procedimento penale e condanna per reati commessi in danno di altra nazione, meno il caso previsto nell'art. 5 del presente disegno di legge, come ho già dimostrato due volte.

Ripeto quindi che la differenza nella redazione della prima parte di questo articolo fra me e l'onorevole ministro, consiste in questa frase che egli vorrebbe mantenere e che io vorrei togliere, perchè non è bene legiferare, l'introdurre nelle leggi frasi o parole inutili.

Sono lieto poi che l'onor. guardasigilli abbia accettata la seconda parte del mio emendamento, la quale provvede ad un caso dei più gravi di tradimento verso la patria.

PRESIDENTE. Abbiamo due proposte.

Il senatore Tajani propone ai due paragrafi la redazione seguente:

« Il cittadino o lo straniero che commette in estero territorio alcuno dei delitti preveduti nella presente legge, sarà giudicato nel Regno, ancorchè sia stato giudicato all'estero, qualora il Ministero della giustizia lo richieda, ecc. »

Senatore TAJANI. Io sottrarrei le parole « ancorchè fosse giudicato all'estero ».

PRESIDENTE. Ma nel suo scritto ci sono! (*ilarità*).

Senatore TAJANI. Sta bene, ma pregherei di toglierle, perchè è una ipotesi che non si può verificare.

PRESIDENTE. L'emendamento nuovo diventerebbe dunque questo:

« Il cittadino o lo straniero che commette in estero territorio alcuno dei delitti preveduti nella presente legge, sarà giudicato nel Regno qualora il Ministero lo richieda, ecc. ecc. ».

COSTA, ministro di grazia e giustizia. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il signor ministro di grazia e giustizia.

COSTA, ministro di grazia e giustizia. Questa redazione non la posso accettare, perchè sottoporrebbe al beneplacito del ministro della giustizia l'esercizio dell'azione penale per un reato che, secondo le leggi di tutti gli altri Stati,

è soggetto al diritto comune; posto che non già soltanto l'art. 5, ma tutta la legge in discussione si riferisce a reati che possono essere commessi a danno nostro all'estero. Dico non a danno dello Stato straniero, ma a danno nostro; e l'esempio che ho fatto ne è la riprova calzante, evidente.

Ora, fissando la mente a quell'esempio, che può verificarsi ogni giorno, perchè dovremmo sottoporre l'esercizio dell'azione penale al beneplacito del ministro della giustizia? Il beneplacito lo comprenderei quando non si trattasse di rifare il giudizio; ma posto che si tratta di fare il giudizio *ex novo*, parmi che anche l'azione del pubblico ministero debba essere regolata esclusivamente dalla legge.

Prego perciò l'onor. senatore Tajani a voler consentire che la prima parte dell'articolo resti tal quale.

PRESIDENTE. Il signor ministro di grazia e giustizia propone che si dica:

« Il cittadino o lo straniero che commette in estero territorio alcuno dei delitti preveduti nella presente legge, è punito e giudicato nel Regno. È giudicato nel Regno, ancorchè sia giudicato all'estero, se il Ministero della giustizia ne faccia richiesta.

« Tale richiesta non è necessaria quando il cittadino o lo straniero si trovi nel Regno ».

Questo sarebbe l'articolo del ministro, a cui il ministro consentirebbe che si aggiungesse la seconda parte:

« Se il colpevole è cittadino che abbia appartenuto all'esercito od alla marina del Regno, ecc. ».

Senatore RATAZZI, *ff. di relatore*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore RATAZZI, *ff. di relatore*. Il ministro guardasigilli ha consentito a togliere la parola *punito*. Si dovrà dunque dire: *è giudicato semplicemente*.

PRESIDENTE. Allora possiamo venire ai voti.

Pongo ai voti il primo emendamento, che si sopprima cioè la parola *punito*.

Chi approva la parola *punito* è pregato di alzarsi.

(Non è approvata).

Pongo ai voti il secondo emendamento, che si dica cioè: *è giudicato nel Regno ancorchè sia stato giudicato all'estero*.

Chi approva questo emendamento è pregato di alzarsi.

(Approvato).

Pongo ai voti il primo paragrafo così emendato.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(Approvato).

Pongo ai voti il secondo paragrafo.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(Approvato).

Pongo ai voti l'aggiunta proposta dall'onorevole Tajani.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(Approvato).

Pongo ai voti il complesso dell'art. 15.

Art. 15.

Il cittadino o lo straniero che commette in estero territorio alcuno dei delitti preveduti nella presente legge, è giudicato nel Regno. È giudicato nel Regno ancorchè sia stato giudicato all'estero, se il Ministero della giustizia ne faccia richiesta.

Tale richiesta non è necessaria quando il cittadino o lo straniero si trovi nel Regno.

Se il colpevole sia un cittadino italiano che abbia appartenuto all'esercito od alla marina del Regno, divenuto straniero per effetto dell'art. 11, n. 3 del Codice civile, la pena della reclusione potrà essere aumentata sino a 20 anni.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(Approvato).

Art. 16.

La cognizione dei reati preveduti nella presente legge appartiene al Tribunale penale.

Se trattasi di delitto, il giudice può rilasciare contro l'imputato mandato di cattura; e se questi fu arrestato in flagranza non è ammesso a libertà provvisoria. *Nel caso previsto dall'art. 5, l'azione pubblica è subordinata alla domanda dello Stato estero alleato.*

COSTA, *ministro di grazia e giustizia*. A me pare che l'aggiunta fatta in fine di questo articolo annulli l'azione del Pubblico Ministero. Per conseguenza pregherei di toglierla.

Senatore RATAZZI, *ff. di relatore*. L'Ufficio centrale accetta la proposta del ministro.

LEGISLATURA XIX — 1^a SESSIONE 1895-96 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 17 DICEMBRE 1896

PRESIDENTE. Pongo dunque ai voti le ultime parole aggiunte all'art. 16.

Chi le approva è pregato di alzarsi.
(Non sono approvate).

Pongo ai voti il complesso dell'art. 16.
Chi lo approva è pregato di alzarsi.
(Approvato).

Art. 17.

Quando i reati preveduti nella presente legge siano commessi da militari dello Stato, la cognizione di essi appartiene alla giurisdizione dei tribunali militari, secondo le norme stabilite nella legge penale militare; quanto alle pene con l'aggravante stabilita dal primo comma dell'art. 3.

(Approvato).

Art. 18.

In tutti i giudizi per i reati previsti dalla presente legge i dibattimenti avranno luogo a porte chiuse.

(Approvato).

PRESIDENTE. Prego i signori senatori di volersi adunare domani negli Uffici alle ore 14 e 30 per l'esame dei seguenti progetti:

Proroga del termine per il ritiro dalla circolazione dei buoni agrari (N. 237 - *urgenza*);

Modificazioni alla legge sullo stato degli ufficiali per i corpi militari della R. marina e computo di anzianità di grado per l'avanzamento in caso di disponibilità o aspettativa (N. 238 - *urgenza*).

Alle ore 15 seduta pubblica col seguente ordine del giorno:

I. Votazione per la nomina:

di un Segretario nell'Ufficio di Presidenza;
di due membri nella Commissione permanente per le petizioni.

II. Votazione a scrutinio segreto dei seguenti progetti di legge:

a) Disposizioni relative ai matrimoni degli ufficiali del regio esercito;

b) Sulle licenze per rilascio di beni immobili;

c) Tutela della difesa militare in tempo di pace.

III. Discussione del progetto di legge:

Infortuni sul lavoro (N. 161 - *Seguito*).

La seduta è sciolta (ore 18 e 55).